POLICY IN MATERIA DI
“VALUTAZIONE IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI”

Versioni del documento

Ultima Versione	Data approvazione	Descrizione	Compliance	Direzione
2	08/05/2025	Revisione integrale e riordino del documento anche per recepire gli Orientamenti BDI		

Versioni precedenti

Versione	Data approvazione	Descrizione
1	23/03/2022	Prima stesura

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI 4
1.1. Chi sono gli esponenti aziendali di Confidi Systema! 4
1.2. Scopo del documento e fonti normative 4
1.3. Approvazione, aggiornamento e diffusione 5
1.4. Organo competente 5
2. REQUISITI E CRITERI COMUNI A TUTTI GLI ESPONENTI 6
2.1. Requisiti di onorabilità 6
2.2. Criterio di correttezza 8
2.3. Requisito di Professionalità 10
2.4. Criterio di competenza 12
2.5. Divieto di interlocking 14
2.6. L'indipendenza di giudizio 15
3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE 16
3.1. Requisiti di professionalità di Consiglieri di Amministrazione, Presidente e Direttore Generale . 16
3.2. Requisiti di indipendenza degli Amministratori 17
4. COLLEGIO SINDACALE 21
4.1. Requisiti di professionalità del Collegio Sindacale 21
4.2. Requisiti di indipendenza del Collegio Sindacale 21
5. TIME COMMITMENT 22
6. ADEGUATA COMPOSIZIONE 23
7. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ ED EVENTUALE PRONUNCIA DI DECADENZA 25
8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA 27
8.1. La procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare ... 27
8.2. La procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina NON spetta all'Assemblea 28
8.3. La procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti del Collegio Sindacale . 28
8.4. La procedura per eventi sopravvenuti e rinnovi 28
8.5. La procedura per la sospensione degli incarichi 29
9. MONITORAGGIO DEI REQUISITI 30
10. ALLEGATI 31

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Chi sono gli esponenti aziendali di Confidi Systema!

Confidi Systema! (nel seguito anche solo "Confidi" o la "Società") è un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario" o "TUB") che adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo di cui all'articolo 2380 del codice civile.

In coerenza con lo Statuto, gli Organi della Società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Esecutivo;
- il Direttore Generale[1];
- il Collegio Sindacale.

Sono quindi esponenti aziendali di Confidi Systema! i Consiglieri di Amministrazione, il Presidente, il Direttore Generale, il Presidente del Collegio Sindacale, i Sindaci.

1.2. Scopo del documento e fonti normative

L'idoneità degli esponenti aziendali è un obbligo previsto dal Testo Unico Bancario e costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

Ricade su Confidi Systema! la responsabilità di individuare esponenti idonei a ricoprire la carica all'interno degli organi di amministrazione e controllo.

L'Organo competente della Società (cfr. la definizione al par. 1.4 che segue) garantisce che i requisiti e i criteri previsti affinché l'esponente sia ritenuto idoneo siano rispettati non solo al momento della nomina ma per tutta la durata dell'incarico.

La presente Policy disciplina i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali di Confidi Systema! in conformità alle seguenti fonti normative:

- l'articolo 26 del Testo Unico Bancario che disciplina i requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;
- gli articoli 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, e 96-bis.3, comma 3, del TUB che estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dall'articolo 26 agli esponenti, rispettivamente, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169 rubricato "*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti, ai sensi degli articoli, 26, 110, comma 1-bis, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-bis, 114-undecies, comma 1-bis, 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali*" (di seguito: "D.M. n. 169/2020" o anche solo "D.M.");
- il Provvedimento di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 recante "*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*";
- lo Statuto sociale.

[1] Si ritiene di dover escludere dalle verifiche di seguito indicate coloro che ricoprono la carica di Vice Direttore Generale, per i motivi tutti esposti negli allegati Orientamenti in materia, emanati da Assoconfidi.

Le indicazioni qui riportate tengono anche conto, per quanto applicabili e con declinazione del principio di proporzionalità, dei seguenti contributi:

- gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) "Orientamenti sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave" - EBA/GL/2021/06 del 2/07/2021;
- la Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità della Banca Centrale Europea (BCE) di dicembre 2021 in linea con i sopra indicati orientamenti congiunti di ESMA e EBA sull'idoneità emanati;
- gli orientamenti della Banca d'Italia sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle LSI del 22 novembre 2022;
- gli "Orientamenti in materia di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche LSI, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento, delle società fiduciarie e dei sistemi di garanzia dei depositanti" emanati da Banca d'Italia il 13 novembre 2023 - nel prosieguo semplicemente "Orientamenti".

In particolare, sono qui di seguito individuati i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché i criteri di correttezza, competenza e indipendenza di giudizio che gli esponenti e il Direttore Generale di Confidi Systema! devono rispettare, nonché gli adempimenti che competono all'Organo competente (cfr. definizione al par. 1.4) per la loro verifica.

1.3. Approvazione, aggiornamento e diffusione

La presente Policy è approvata dal Consiglio di Amministrazione, con il parere del Collegio Sindacale. Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Policy (compreso gli allegati), avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (per esempio modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (per esempio variazioni della struttura organizzativa) rilevanti.

A livello interno, la presente Policy viene diffusa tramite la consueta intranet aziendale.

Per favorire la conoscenza tra gli stakeholder e la fiducia del mercato in Confidi Systema! e nella propria governance, recependo le aspettative della Vigilanza, la presente Policy viene anche pubblicata sul sito internet aziendale.

1.4. Organo competente

La normativa prevede che la valutazione di idoneità sia svolta dall'Organo competente.

Ai fini della presente Policy ed in linea con l'art. 1, comma I, lettera o) del D.M. n. 169/2020, si definisce «Organo competente» l'Organo del quale l'esponente è componente e, pertanto, rispettivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale del Confidi e, per quanto concerne il Direttore Generale, l'Organo che lo ha nominato.

2. REQUISITI E CRITERI COMUNI A TUTTI GLI ESPONENTI

2.1. Requisiti di onorabilità

Tutti gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti all'articolo 3 del D.M. n. 169/2020 come sotto specificato.

Non soddisfano il requisito di onorabilità ai sensi dell'articolo 3 del D.M. n. 169/2020 e, quindi, non possono ricoprire la carica di Amministratore o Sindaco o Direttore Generale e, qualora già la ricoprissero, devono essere dichiarati decaduti, coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 c.c.[2];

b) sono stati condannati con sentenza definitiva:

1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*[3], 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418[4], 640[5] del codice penale;
2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. Codice Antimafia);

d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del testo unico della finanza.

Parimenti, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale [6];

---

[2] L'art. 2382 c.c., rubricato "Cause di ineleggibilità e di decadenza", recita: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto [c.c. 414], l'inabilitato [c.c. 415], il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [c.p. 28, 29] o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi [c.c. 2380-bis; c.p. 32].

[3] Nel dettaglio, si riportano le rubriche degli articoli del codice penale citati:
c.p. art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.
c.p. art. 270-ter - Assistenza agli associati.
c.p. art. 270-quater - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
c.p. art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.
c.p. art. 270-quinquies - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
c.p. art. 270-quinquies.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.
c.p. art. 270-quinquies.2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.
c.p. art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo.

[4] c.p. art. 416 - Associazione per delinquere.
c.p. art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.
c.p. art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso,
c.p. art. 418 - Assistenza agli associati.
[5] c.p art. 640 - Truffa
[6] Art. 445 Effetti dell'applicazione della pena su richiesta comma 2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni

b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni suindicate deve avvenire sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 restano salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale. In tal caso, l'esponente integra il requisito di onorabilità.

Tali requisiti hanno carattere tassativo. Ove ricorresse anche solo una delle fattispecie sopra richiamate, l'Organo competente non potrà che rilevare la *non* idoneità dell'esponente a ricoprire la carica.

effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

2.2. Criterio di correttezza

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 169/2020, in aggiunta ai requisiti di onorabilità, gli esponenti devono soddisfare i seguenti criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.

A tale scopo, andranno presi in considerazione:

a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*,418, 640 del codice penale;

b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia);

c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

d) sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del testo unico della finanza;

f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti);

g) svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-*ter* del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

i) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);

m) le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dal comma 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Processo di valutazione della correttezza

Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 2.2 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente ma richiede una valutazione da parte dell'Organo competente.

Ove si verificasse una o più delle situazioni appena indicate, l'Organo competente procede alla valutazione della correttezza dell'esponente, ai sensi dell'art. 5 del D.M.

A tal fine, orienta la propria condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione e di salvaguardia della reputazione di Confidi Systema! nonché della fiducia del pubblico, tenendo in considerazione uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- fase e grado del procedimento penale;
- tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria di Confidi Systema!;
- lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione di Confidi Systema! potrebbe venirne inficiata;
- livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di Vigilanza;
- eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2;
- grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito della banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare:

- in caso di svolgimento da parte dell'esponente di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa o una sanzione ex D. Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa degli enti), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal medesimo nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale;

- in caso di svolgimento da parte dell'esponente di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ex art. 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ex art. 112-bis, comma 4, lett. b) del testo unico bancario o a procedure equiparate, rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

L'Organo competente, in merito alla valutazione di tutte le situazioni incidenti sul profilo di correttezza dell'esponente, acquisisce riferimenti puntuali in ordine alle circostanze connesse alla vicenda oggetto d'indagine, allo stadio del procedimento penale e alle altre circostanze rilevanti ai fini di verbalizzare le opportune valutazioni in merito al rispetto del profilo di cui trattasi [7].

Si precisa che il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'art. 4 del D.M. delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi principi di sana e prudente gestione, di salvaguardia della reputazione di Confidi Systema! e della fiducia del pubblico.

Sospensione dell'esponente e successiva decisione di decadenza/reintegro

In ottemperanza all'art. 6 del D.M., si applica la sospensione dell'esponente dalla carica, nel caso delle circostanze di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), quando si tratti di condanna a pena detentiva, dell'applicazione di misura cautelare personale, dell'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o quando previsto dallo statuto di Confidi Systema!.

In tali casi, non appena venuto a conoscenza dell'evento, l'Organo competente dichiara senza indugio la sospensione dell'esponente e provvede a comunicarla tempestivamente alla Banca d'Italia. La sospensione dalla carica ha una durata massima di 30 giorni o, per il Direttore Generale, di 20 giorni dalla delibera dell'Organo competente.

Prima della scadenza di questi termini, e in ogni caso tempestivamente per il Direttore Generale, l'Organo competente deve effettuare la valutazione di correttezza e dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 23 del D.M. o, in alternativa, reintegrare il soggetto sospeso.

Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non deve essere reintegrato fino al termine della misura, a meno che sia applicabile l'art. 23, comma 7 del D.M., in forza del quale, entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'Organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dello stesso, quando accerta il difetto di idoneità e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui ciò è ammesso dal D.M., o tali misure non sono state adottate.

L'Organo competente informa in modo analitico e motivato l'Assemblea di Confidi Systema! alla prima occasione utile circa la decisione di pronunciare la decadenza o il reintegro del soggetto che era stato sospeso.

2.3. Requisito di Professionalità

I requisiti di professionalità degli esponenti sono differenziati in base alla carica.

[7] In conformità all'Orientamento n. 4.

Per il dettaglio si rimanda alle sezioni dedicate al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale (cfr. par. 3.1 e 4.1).

La verifica del requisito di professionalità

Per la valutazione del requisito di professionalità e – ove applicabile – del criterio di competenza, l'Organo competente acquisisce informazioni dettagliate in merito alle esperienze e competenze professionali maturate dagli esponenti oggetto di verifica, avendo cura di ricondurle espressamente alle corrispondenti fattispecie rilevanti ai sensi del D.M. n. 169/2020.

Tali informazioni includono:

- sintetici riferimenti quali/quantitativi in merito alle mansioni svolte in concreto dall'esponente in ciascuna esperienza professionale, agli eventuali ruoli di manageriali/di responsabilità/di coordinamento ricoperti, nel contesto aziendale/professionale di riferimento;
- l'effettivo periodo di svolgimento di ciascuna esperienza;
- le competenze specialistiche maturate dall'esponente nel corso del proprio percorso professionale, accompagnate da una sintetica illustrazione delle esperienze professionali che ne hanno permesso lo sviluppo;
- ogni elemento idoneo a consentire l'espletamento di un'analitica valutazione comparativa tra il contesto aziendale in cui l'esponente ha maturato l'esperienza e quello di Confidi Systema! laddove la valorizzazione dell'esperienza in esame – ai fini della verifica dei requisiti – è subordinata a una preventiva valutazione di equivalenza tra due realtà imprenditoriali [8].

Le valutazioni svolte dall'Organo competente devono risultare dal verbale.

[8] In conformità all'Orientamento n. 5.

2.4. Criterio di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, gli esponenti devono soddisfare anche criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico in base ai compiti inerenti al ruolo ricoperto ed alle caratteristiche, dimensionali e operative, dell'intermediario ex art. 10 del D.M.

A tal fine, sono prese in considerazione la conoscenza teorica - acquisita attraverso gli studi e la formazione - e l'esperienza pratica conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

La verifica del criterio di competenza

Il criterio di competenza è valutato dall'Organo competente che:

a) prende in considerazione la conoscenza teorica e l'esperienza pratica posseduta in più di uno dei seguenti ambiti:

1. mercati finanziari;
2. regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
3. indirizzi e programmazione strategica;
4. assetti organizzativi e di governo societari;
5. gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
6. sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
7. attività e prodotti bancari e finanziari;
8. informativa contabile e finanziaria;
9. tecnologia informatica;

b) analizza se la conoscenza teorica e l'esperienza pratica sub a) è idonea rispetto a:

1. i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;
2. le caratteristiche di Confidi Systema! in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, Paesi in cui opera.

Per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione è valutata anche l'esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva dell'organo.

In base ai fattori indicati, l'Organo competente decide se in capo all'esponente sussiste o meno il criterio di competenza.

Come espressamente stabilito dall'art. 10, comma 5, D.M., questo criterio *non* è soddisfatto se le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico. Qualora si tratti di specifiche e limitate carenze, l'Organo competente potrà adottare misure necessarie a colmarle (es. attività formative, affiancamento per un certo periodo, gradualità nello svolgimento delle mansioni).

L'Organo competente, ai sensi dell'art. 10, comma 4 D.M., può omettere la valutazione di competenza, che si darà quindi per assodata, nei confronti degli esponenti che siano in possesso dei requisiti di professionalità

previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del D.M. maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al D.M. di seguito riportato:

BCC minori, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento			
Amministratori		**Sindaci (*)**	
Esecutivi	2 anni (maturati negli ultimi 5 anni)	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1	1 anno (maturati negli ultimi 4 anni)		
Altri non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 2	2 anni (maturati negli ultimi 5 anni)	Altri sindaci	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
Presidente CdA	4 anni (maturati negli ultimi 7 anni)	Presidente	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)		

(*) Sono equiparati ai sindaci i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che soddisfano i requisiti di professionalità previsti dal presente decreto per i sindaci.

2.5. Divieto di interlocking

Ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 201/2011 convertito con legge n. 241/2011, è fatto divieto agli esponenti di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nel mercato del credito, assicurativo o finanziario (cosiddetto "divieto di *interlocking*").

- Al fine di individuare le cause di ineleggibilità o di decadenza rivenienti dalla presenza di *interlocking*, Confidi Systema! adotta gli orientamenti condivisi da Banca d'Italia, Consob e IVASS in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), e in particolare:
- le cosiddette "Linee Guida" con le quali sono stati condivisi i criteri applicativi utilizzati dalle Autorità preposte per la valutazione della sussistenza di cariche incrociate in violazione alla legge (il documento è stato pubblicato in data 20 aprile 2012 e successivamente aggiornato in data 21 dicembre 2018);
- le "FAQ" nelle quali sono riportate le risposte alle domande pervenute dai soggetti interessati all'applicazione del divieto (documento del 13 giugno 2012);
- il "Protocollo d'Intesa" che riporta i criteri e modalità per coordinare le attività e le procedure ai fini dell'analisi delle situazioni di *interlocking* e dell'eventuale dichiarazione di decadenza delle cariche incompatibili, con particolare riguardo ai casi in cui le cariche incrociate coinvolgano la competenza di più Autorità (documento del 14 giugno 2012);
- la "Dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge Salva Italia" con la quale la Banca d'Italia ha disciplinato il procedimento amministrativo di decadenza dalle cariche in violazione del divieto (documento del 2 luglio 2012).

2.6. L'indipendenza di giudizio

L'Organo competente deve, inoltre, valutare, ai sensi dell'art. 15 del D.M., se tutti gli esponenti (Consiglieri indipendenti e non indipendenti, Sindaci) agiscano con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione dell'intermediario e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Ogni esponente comunica all'Organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b), c), h) e i) del D.M. (cfr. par. 3.2) e le motivazioni per cui, a suo avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio.

Le informazioni fornite includono i rapporti tra Confidi Systema!, gli esponenti di Confidi Systema! con incarichi esecutivi o il Presidente, eventuali società controllate da Confidi Systema! o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il Presidente e:

- le società o imprese anche costituite in forma non societaria controllate, anche unitamente ad altri soggetti, direttamente o indirettamente, dall'esponente o dai suoi parenti o affini entro il quarto grado;
- le società di cui l'esponente detiene, direttamente o indirettamente, partecipazioni non immateriali in termini di capitale o diritti di voto;
- le società nelle quali l'esponente ricopre una carica sociale o svolge un ruolo apicale [9].

Acquisito ciò, l'Organo competente valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dall'intermediario o dall'esponente, sono efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni suindicate possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'Organo. Rilevano in particolare i presidi previsti dai seguenti articoli: 2391 e 2391-*bis* del codice civile e relative disposizioni attuative; Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile; 53, commi 4 e 4-quater, e 136 del Testo Unico Bancario e relative disposizioni attuative; 6, comma 2-novies, del Testo Unico della Finanza; 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il Codice etico aziendale e il Modello organizzativo di prevenzione dei reati amministrativi di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

Qualora le misure a presidio dell'indipendenza di giudizio possano non risultare sufficienti, l'Organo competente è tenuto ad adottare ulteriori misure e/o modificare compiti e ruolo dell'esponente interessato ovvero, in caso di carenze non risolvibili, a dichiarare la decadenza dello stesso esponente.

[9] In conformità all'Orientamento n. 6.

3. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE, DIRETTORE GENERALE

A norma dell'art. 28 dello Statuto sociale, l'amministrazione di Confidi Systema! è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri da sette (7) a undici (11), secondo decisione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sia fra i soci persone fisiche o i rappresentanti delle imprese associate sia tra i terzi non soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

L'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste, con le modalità illustrate nello Statuto che pure contiene pattuizioni specifiche circa l'individuazione del Presidente e del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai fini della presente Policy, il Direttore Generale è assimilato agli Amministratori.

3.1. Requisiti di professionalità di Consiglieri di Amministrazione, Presidente e Direttore Generale

In merito ai requisiti di professionalità dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e del Direttore Generale, Confidi Systema! applica quanto previsto agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 169/2020.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità sottoelencati, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti (20) anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

1. I Consiglieri con incarichi **esecutivi** sono scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno un (1) anno~~,~~ anche alternativamente:

a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (es. resp. Amministrativo, Tesoreria, Compliance, Risk management, Antiriciclaggio, Revisione interna, Commerciale, Credito, Rete distributiva);

b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Confidi Systema! presso cui l'incarico deve essere ricoperto.

2. I Consiglieri **non esecutivi** sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 o che abbiano esercitato, per almeno un (1) anno, anche alternativamente:

c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Confidi Systema! (es. commercialista, consulente del lavoro, tributarista, avvocato); l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;

d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Confidi Systema! presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3. Il **Presidente** ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti previsti per i Consiglieri non esecutivi avendo però maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti per i consiglieri (quindi un'esperienza di almeno 3 anni).

4. Tra i Consiglieri esecutivi (cfr. requisiti di cui al numero 1 del presente paragrafo), il Consiglio deve individuare un esponente adeguato ad assumere l'incarico esecutivo di "**Consigliere referente per le tematiche ESG**".

5. Inoltre, a partire dal Consiglio di Amministrazione che l'Assemblea dei soci eleggerà nella primavera 2025 per il triennio 2025 – 2027, tra i Consiglieri esecutivi (cfr. requisiti di cui al comma 1 del presente paragrafo) dovrà essere scelto un **Consigliere responsabile per l'antiriciclaggio** (in breve anche "CRAML"). L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, assicurando che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui Confidi Systema! è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

IL CRAML:

- possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;
- dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti, in coerenza con quanto declinato al successivo paragrafo 5.

6. Il **Direttore Generale** è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a quattro (4) anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Confidi Systema!.

3.2. Requisiti di indipendenza degli Amministratori

Ex articolo 13 del D.M. n. 169/2020, si considera indipendente il Consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
   i. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di esponenti con incarichi esecutivi di Confidi Systema!;
   ii. dei responsabili delle principali funzioni aziendali di Confidi Systema![10];
   iii. di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) la norma prevede che non possa dirsi indipendente anche il soggetto che sia un socio del Confidi – l'informazione viene adeguatamente tracciata ma viene ponderata stante (i) la natura di società

[10] Per Responsabili delle principali funzioni aziendali di Confidi Systema! si intendono:
- i Responsabili delle funzioni di controllo interno di secondo e terzo livello;
- i Responsabili delle aree e funzioni di Confidi, come riportate nell'Organigramma aziendale.

cooperativa di Confidi Systema!, (ii) la presenza di un numero di soci pari a svariate migliaia (al 31/3/25 oltre 93.000), (iii) un sistema di voto capitario;

c) la norma prevede che non possa dirsi indipendente anche il soggetto che ricopre o abbia ricoperto negli ultimi due anni presso un'impresa partecipante in Confidi Systema! o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Gestione o di Sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi oppure ha ricoperto, per più di 9 anni negli ultimi 12, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un'impresa partecipante in Confidi Systema! o società da questa controllate – l'informazione viene adeguatamente tracciata ma viene ponderata stante (i) la natura di società cooperativa di Confidi Systema!, (ii) la presenza di un numero di soci pari a svariate migliaia (al 31/3/25 oltre 93.000), (iii) un sistema di voto capitario;

d) ha ricoperto negli ultimi due (2) anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi in Confidi Systema!;

e) ricopre l'incarico di Consigliere indipendente in un'altra società o ente del medesimo gruppo;

f) ha ricoperto, per più di nove (9) anni negli ultimi dodici (12), incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso Confidi Systema!;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Confidi Systema! ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;

h) intrattiene, direttamente o indirettamente, o ha intrattenuto nei due (2) anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con Confidi Systema! o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate da Confidi Systema! o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti, o con un'impresa partecipante in Confidi Systema! o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due (2) anni uno o più dei seguenti incarichi:

   i. membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

   ii. Assessore o Consigliere regionale, provinciale o comunale, Presidente di Giunta regionale, Presidente di provincia, Sindaco, Presidente o componente di Consiglio circoscrizionale, Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione di consorzi fra enti locali, Presidente o componente dei Consigli o delle Giunte di unioni di comuni, Consigliere di Amministrazione o Presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Sindaco o Consigliere di Città metropolitane, Presidente o componente degli organi di Comunità montane o isolane, specialmente laddove la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale di Confidi Systema! sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Il difetto dei requisiti stabiliti dal presente articolo comporta la decadenza dall'incarico di Consigliere indipendente.

Poiché al momento lo Statuto di Confidi Systema! non prevede l'obbligatoria presenza di Consiglieri indipendenti, il Consigliere in difetto dei requisiti di cui al presente paragrafo mantiene l'incarico di Consigliere *non* indipendente.

N.B. Qualora la funzione di controllo di terzo livello (Internal Audit) sia esternalizzata a un outsourcer è necessaria la presenza di almeno un Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza formale di cui al presente paragrafo che possa assumere l'incarico di "**link auditor**".

Valutazione dell'indipendenza secondo quanto previsto all'articolo 13, co. 1, lettera h) del D.M. n. 169/2020

In relazione all'attività caratteristica di Confidi Systema!, il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza del requisito di indipendenza in ordine:

- all'instaurazione di rapporti creditizi tra la Società e l'esponente aziendale e
- a incarichi dell'esponente presso le associazioni di categoria promotrici della Società con cui direttamente o con soggetti da esse controllati siano stabiliti mandati o convenzioni per il collocamento dei prodotti e servizi, nonché
- ulteriori rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con Confidi Systema! o con il suo Presidente, il Direttore Generale o un responsabile delle principali funzioni aziendali della Società, con le società controllate da Confidi Systema! o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro Presidenti.

Al riguardo, salvo che non sussistano circostanze particolari da valutare caso per caso, di norma si valuta il requisito di indipendenza formale dell'esponente in ordine alle caratteristiche sottoindicate:

Esposizioni direttamente in capo all'esponente o ai suoi soggetti connessi

- soglia di materialità[11]: € 500.000 di rischio lordo complessivo.
- andamentali: sono considerate non problematiche le esposizioni prive di anomalie in Centrale dei Rischi e classificate *in bonis*.

Rapporti commerciali, professionali o di lavoro

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici i rapporti che generano meno del 20% del reddito annuo dell'esponente o dell'impresa o gruppo a questi riferibile.

Rapporti patrimoniali

- soglia di materialità: considerati di norma non problematici gli investimenti di valore pari o inferiore al 20% del patrimonio dell'esponente o dell'impresa o gruppo a questi riferibile.

Relazioni di affari con associazioni di categoria

- *Reti distributive*

In presenza di un mandato di agenzia in attività finanziaria con un soggetto controllato da un'associazione di categoria promotrice non può esservi requisito di indipendenza in capo ad alcun esponente che svolga funzioni di amministrazione, controllo o direzione o svolga una funzione aziendale principale presso la controllante.

In presenza di una convenzione con una società di mediazione creditizia controllata da un'associazione di categoria promotrice e/o di una associazione di categoria promotrice convenzionata che direttamente o per il tramite della società di servizio controllata favorisce l'accesso al credito dei propri associati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 141/2010, qualora il fatturato annuo derivante dalla convenzione sia uguale o superiore al 15% del fatturato annuo complessivo del soggetto convenzionato o del gruppo di appartenenza e sia riferito a una produzione annua uguale o superiore al 10% della produzione annua di Confidi Systema!, il requisito di indipendenza non sussiste per l'esponente che svolga

[11] Soglia di materialità al di sotto della quale si può ragionevolmente escludere che i rapporti siano tali da condizionare le valutazioni dell'esponente.

funzioni di amministrazione, controllo o direzione o svolga una funzione aziendale principale nella società di mediazione creditizia o nell'associazione di categoria o nella società di servizio.

Affinché sussista in capo all'esponente il requisito di indipendenza, è necessario che non presenti nessun altro motivo di perdita del requisito di indipendenza previsto dalla presente Policy e che i livelli di servizio previsti dalla convenzione siano rispettati e la convenzione stessa non dia luogo a situazioni di rilevante e perdurante conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile e non sia oggetto di contestazioni, reclami, vertenze, rivendicazioni nei confronti di Confidi Systema! presso l'Autorità giudiziaria e ogni altro organismo di risoluzione delle controversie.

- *Altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale*

Per ogni altro rapporto di natura finanziaria, patrimoniale o professionale intrattenuto da Confidi Systema! con un'associazione di categoria promotrice o un soggetto da questa controllato (per esempio: locazioni immobiliari, distacco di personale, utilizzo di software, servizio ufficio stampa eccetera) il Consiglio di Amministrazione al momento dell'instaurazione del rapporto ne valuta la rilevanza in relazione a natura, importo, durata, sostituibilità, pubblicità e impatto dei fattori idiosincratici rispetto a un'eventuale inadempienza contrattuale in termini economici, organizzativi e reputazionali.

In caso di rilevanza significativa del rapporto di natura finanziaria, patrimoniale o professionale intrattenuto da Confidi Systema! con un'associazione di categoria promotrice o un soggetto da questa controllato il requisito di indipendenza non sussiste per l'esponente che svolga funzioni di amministrazione, controllo o direzione o svolga una funzione apicale o comunque rilevante nell'associazione di categoria o nel soggetto da questa controllato.

4. COLLEGIO SINDACALE

In coerenza con lo Statuto sociale, il Collegio Sindacale si compone di tre (3) sindaci effettivi e di due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente, e dotati dei requisiti prescritti dall'art. 2397 c.c. e dalla normativa vigente, anche di Vigilanza.

I Sindaci restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

4.1. Requisiti di professionalità del Collegio Sindacale

Per quanto concerne i requisiti di professionalità dei componenti del Collegio sindacale**,** l'art. 9 D.M. dispone che:

1. almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
2. gli altri componenti sono scelti fra persone che abbiano esercitato per almeno tre anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2 del D.M..

Il Presidente del Collegio sindacale è scelto tra le persone di cui al comma 1 o 2 e deve aver maturato una esperienza professionale di almeno due (2) anni in più (quindi non inferiore a 5 anni).

Per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

4.2. Requisiti di indipendenza del Collegio Sindacale

Non può assumere l'incarico di componente del Collegio Sindacale chi:

a) si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h) del D.M. n. 169/2020;

b) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle funzioni aziendali di Confidi Systema! come già definite e 2) di persone che si trovano nelle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 1, lettere b), g) e h), o nella lettera c) del presente comma;

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque (5) anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di direzione presso Confidi Systema! o società da questa controllate o è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado di persona che ricopre o ha ricoperto negli ultimi cinque anni incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione o di direzione presso Confidi Systema! o società da questa controllate.

5. TIME COMMITMENT

Per quanto le previsioni di cui alla Sezione V del D.M. – Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi non siano direttamente applicabili a Confidi Systema! ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.M. medesimo, la Società auspica che ciascun esponente valuti di disporre di tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico presso Confidi Systema! sia in sede di accettazione della nomina sia nel corso del mandato.

Considerata la complessità operativa di Confidi Systema! e la sua articolazione, in assenza di problematiche particolari, si ritiene che il numero di giorni[12] da dedicare all'incarico possa essere così individuato in relazione alle diverse cariche[13]:

- Presidente del CdA: 48 giorni/anno
- Amministratore esecutivo (ivi compresi il CRAML e l'esponente referente ESG): 48 giorni/anno
- Amministratore non esecutivo: 36 giorni/anno
- Amministratore indipendente: 38 giorni/anno
- Presidente del Collegio Sindacale: 48 giorni/anno
- Sindaci effettivi: 42 giorni/anno
- Direttore Generale: tempo pieno

Il calcolo tiene conto delle attività di partecipazione alle sedute, comprese quelle preparatorie e di viaggio, nonché delle attività di studio, interazione e aggiornamento connesse all'incarico.

Al fine di consentire anche agli stakeholder di meglio monitorare gli aspetti connessi al time commitment, a partire dal rinnovo cariche che verrà deliberato dall'Assemblea dei soci nel 2025, la Società provvederà a dare evidenza sul proprio sito internet del tasso di partecipazione alle riunioni consiliari di ciascun Consigliere e Sindaco.

12 Ai fini della valutazione dell'impegno temporale, il termine 'giorno' viene utilizzato quale indicatore qualitativo/quantitativo dell'impegno previsto per l'incarico e non è da intendersi come giornata lavorativa piena o 'giornata uomo' in senso stretto. Tale misura ha quindi esclusiva finalità valutativa e non implica un conteggio orario vincolato.

13 In adempimento dell'Orientamento n. 8

6. ADEGUATA COMPOSIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. n. 169/2020, gli Organi competenti di Confidi Systema! sono esentati dal compito di cui all'articolo 12, comma 1, del D.M. n. 169/2020, di identificare preventivamente la propria composizione ottimale per la realizzazione degli obiettivi di buon funzionamento citati all'articolo 11 del D.M. n. 169/2020.

Infatti, aggiunta ai requisiti e criteri sin qui descritti, il D.M. prevede che la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia adeguatamente diversificata in modo da "*alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione"* (cfr. art. 11, comma 1, D.M.).

Richiamando e facendo proprie tutte le valutazioni in merito agli artt. 11 e 12 del D.M., come riportate e riepilogate nello studio denominato *Considerazioni sull'adeguata composizione degli organi sociali dei confidi* diffuso da Assoconfidi ed allegato alla presente Policy, la Società valuta e tiene adeguatamente in considerazione criteri di composizione quanto più possibile idonei al raggiungimento di tali obiettivi.

Tra le varie, l'adeguata composizione è valutata sulla frequenza delle casistiche rilevabili in raffronto alle previsioni dell'articolo 13, comma 1, con particolare riferimento a quelle di cui alla lettera h), considerando che il comma 2 dell'articolo 15 del D.M. n. 169/2020 impone a tutti gli esponenti di comunicare la propria situazione rispetto ai requisiti di indipendenza, che può rappresentare altresì il posizionamento del singolo esponente all'interno della composizione collettiva dell'Organo. Risulta infatti chiaro che l'indipendenza di giudizio individuale deve calarsi nella dialettica collegiale e, sotto questo punto di vista, il conflitto d'interesse di un singolo può risultare mitigato o esasperato dalla condizione degli altri esponenti rispetto al medesimo conflitto d'interesse, con riflessi sul tema dell'indipendenza di giudizio individuale di cui al par. 2.6 della presente Policy.

Ciò premesso, Confidi Systema! valuta l'adeguata composizione degli organi affinché sia coerente con gli obiettivi di alimentare il confronto e la dialettica interna ai medesimi, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, esercitare il controllo sull'operato dell'alta dirigenza e tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione.

Nella predisposizione delle candidature, nel rispetto degli equilibri e della rappresentatività delle diverse "anime" presenti in Confidi Systema!, si dovrà fare in modo che gli esponenti degli organi di amministrazione e controllo:

a) posseggano competenze sufficientemente variegate e adeguate a realizzare gli obiettivi sopra indicati, in particolare con riferimento alle tematiche relative all'Antiriciclaggio, agli ESG e all'IT, rispetto ai quali sarà necessario conferire – nell'immediato o a tendere – specifiche deleghe esecutive;

b) sia presente almeno un esponente dotato del requisito di indipendenza (cfr. par. 3.2) cui possa essere assegnato il ruolo di link della funzione esternalizzata di Internal Audit;

c) siano diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;

d) siano adeguati in termini di rappresentatività della base associativa;

e) siano adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

Si ricorda inoltre che lo Statuto di Confidi Systema! recepisce le previsioni del codice civile in ordine alla presenza della maggioranza degli amministratori quale espressione dei soci della società, prevedendo che "*la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche*". In considerazione di quanto premesso, dei vincoli derivanti dai termini civilistici e dall'articolazione strutturale propria di Confidi e del mercato presidiato riconducibile alle mPMI

localizzate soprattutto nel Nord Italia (Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna), al fine di garantire adeguata rappresentatività alle imprese associate ed ai loro sistemi di rappresentanza, si considera il Consiglio di Amministrazione adeguatamente composto nella misura in cui la maggioranza degli amministratori sia:

- espressione formale delle imprese associate;
- caratterizzato da un livello approfondito di conoscenza del mercato presidiato e delle imprese socie assistite, circostanze preferibilmente rilevabili da una certificata esperienza condotta all'interno dei sistemi associativi d'impresa, di fatto sovrapponibili al mondo della garanzia.

Con riferimento al genere, si considera il Consiglio di Amministrazione adeguatamente composto nella misura in cui si garantisca la diversità di genere.

Con riferimento all'anzianità dell'incarico si considera il Consiglio di Amministrazione adeguatamente composto rispetto ai livelli di esperienza differenziati e rilevabili all'atto di nomina:

- prima esperienza;
- fino a 5 anni;
- oltre 5 e fino a 10 anni;
- oltre 10 anni;

e con una adeguata distribuzione per classe di età rispetto ai cluster individuati:

- under 50;
- 50/60;
- over 60.

Infine, per garantire efficienza e, contemporaneamente, adeguata rappresentatività alle imprese associate ed ai loro sistemi di rappresentanza si ritiene al momento congruo un Consiglio di Amministrazione composto da 11 elementi, in coerenza con le previsioni statutarie. Pertanto, la lista proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci, in coerenza con lo Statuto, sarà di 11 componenti.

* * *

Valutato il rispetto di quanto sopra previsto, in sede di delibera di accertamento dei requisiti di idoneità dei propri componenti, a partire dal rinnovo cariche che avverrà a seguito dell'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio al 31/12/2024, il Consiglio di Amministrazione valuta la presenza al proprio interno di:

- almeno un Consigliere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico esecutivo di "esponente antiriciclaggio" (CRAML);
- almeno un Consigliere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico esecutivo di "delegato ESG";
- qualora la funzione di revisione sia mantenuta in regime di esternalizzazione a un outsourcer, almeno un Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza formale di cui all'articolo 13 del D.M. n. 169/2020 per assumere l'incarico di "link auditor".

Infine, l'Organo competente dimostra che non vi sono conflitti di interesse potenziali o effettivi diffusi ovvero, valuta e motiva le ragioni per cui l'eventuale presenza di un conflitto d'interesse diffuso non pregiudica la sana e prudente gestione.

7. PROCESSO DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ ED EVENTUALE PRONUNCIA DI DECADENZA

La valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali è condotta dall'Organo competente di Confidi Systema! valutando partitamente per ciascuno degli esponenti la documentazione comprovante la propria idoneità fornita dal medesimo esponente e ogni altra informazione rilevante disponibile. L'Organo competente, ai fini istruttori, si avvale del Responsabile della funzione Compliance che riferisce all'Organo medesimo in ordine alla completezza probatoria della documentazione acquisita e all'esito delle analisi effettuate.

Gli esponenti devono fornire in tempo utile tutte le informazioni necessarie per permettere lo svolgimento dele verifiche e valutazioni richieste dal D.M. n. 169/2020.

A tal fine, ogni esponente esprime il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali finalizzato dell'accertamento dei requisiti di idoneità all'assunzione dell'incarico e, per quanto concerne:

- la verifica del requisito di onorabilità ed il criterio di correttezza, esibisce in originale e con anzianità non superiore a 6 mesi il Casellario giudiziale, il Certificato dei carichi pendenti propri, oltre ad una Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (all. Modulo B);
- la verifica del requisito di professionalità e il criterio di competenza, presenta il proprio *curriculum vitae*, corredato di tutti gli elementi necessari per argomentare titoli di studio, esperienze e cariche professionali, precisandone contenuti e durata oltre ad una Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (all. Modulo B);
- la verifica del requisito di indipendenza e l'indipendenza di giudizio, dichiara per iscritto le proprie situazioni personali, corredate delle eventuali motivazioni per cui, a suo avviso, le stesse non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio tramite la compilazione della Dichiarazione di accettazione della candidatura (all. Modulo B predisposto per i componenti del Consiglio di Amministrazione, da riadattare per i membri del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale).

Le informazioni raccolte sono sintetizzate e riportate nell'apposito questionario standardizzato. Al riguardo, Confidi Systema! adotta quello diffuso per gli intermediari non bancari a titolo collaborativo dalla Vigilanza tempo per tempo in uso.

L'Organo competente, appositamente convocato:

- prende in esame per ognuno degli esponenti la rispettiva documentazione attestante la situazione del medesimo, dallo stesso prodotta, rilevante ai fini della verifica del requisito di onorabilità e del criterio di correttezza, del requisito di professionalità e del requisito di competenza nonché (ove applicabile) del requisito di indipendenza e dell'indipendenza di giudizio;
- decide se sussistono il requisito di onorabilità ed il connesso criterio di correttezza;
- decide se sussiste il requisito di professionalità ed il connesso criterio di competenza. Se rinviene specifiche e limitate carenze, adotta misure necessarie a colmarle (ad es. prevedendo specifici percorsi formativi);
- può omettere la valutazione di competenza nei confronti di chi sia in possesso dei requisiti di professionalità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 D.M., che siano maturati per una durata almeno pari a quella prevista nell'allegato al D.M.;
- valuta e decide, se necessario, circa la sussistenza del requisito di indipendenza e l'indipendenza di giudizio;
- valuta l'idoneità degli esponenti, in via di principio, prima che costoro abbiano assunto l'incarico, se la nomina non è di competenza dell'Assemblea; negli altri casi, in epoca successiva, purché in tempo utile per rispettare il termine di 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza;

- valuta l'idoneità dell'esponente in epoca successiva ove si verifichino eventi sopravvenuti che, anche in relazione alle caratteristiche operative di Confidi Systema!, incidono sulla singola situazione;
- valuta la situazione sulla base delle informazioni fornite dall'esponente e di ogni altra informazione rilevante disponibile;
- cura che il verbale della riunione dia puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali ha ritenuto idoneo l'esponente. Al riguardo, sono riportate le informazioni rese dall'esponente nei documenti trasmessi e le considerazioni sviluppate, puntuali e analitiche, evidenziando tempo per tempo gli elementi informativi a supporto dei giudizi formulati [14]. Se sono riscontrati difetti di idoneità che, ai sensi del D.M. n. 169/2020, possono essere colmati attraverso specifiche misure, nel verbale sono indicate anche quali di esse sono state adottate, specificando le ragioni per le quali, a giudizio dell'Organo, sono ritenute sufficienti ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei criteri del D.M. In particolare, qualora si riscontrino debolezze nel criterio di competenza, se l'Organo competente valuta sufficiente tale misura, queste possono essere rimediate tramite la frequenza documentata, possibilmente entro il termine di 120 giorni dalla trasmissione del verbale di verifica o comunque entro una tempistica predefinita, a tirocini o corsi qualificati di approfondimento delle conoscenze in talune delle materie di cui al precedente articolo 7 [15];
- pronuncia il passaggio da consigliere indipendente ad esecutivo, nonché la decadenza dell'organo di controllo, se diverso dall'Organo competente (vale a dire: se l'Organo competente è il Consiglio di Amministrazione, questi richiede il parere al Collegio sindacale; se Organo competente è il Collegio sindacale, agisce autonomamente), sul merito delle valutazioni relative all'idoneità dell'esponente. La decadenza è pronunciata dalla maggioranza dei componenti dell'organo con l'astensione dell'esponente interessato. Inoltre, l'Organo competente informa alla prima occasione utile l'Assemblea sulle motivazioni della pronuncia di decadenza;
- entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato, quando accerta il difetto di idoneità ai sensi del D.M. e questo non può essere colmato attraverso specifiche misure, nei casi in cui ciò è ammesso ai sensi dello stesso o tali misure non sono state adottate. Si precisa che la decadenza del Direttore Generale comporta la rimozione dall'ufficio ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro intrattenuto con Confidi Systema!.

La nomina da parte dell'Assemblea dell'amministratore nominato in sostituzione ex art. 2386 c.c. (cooptato) si considera una prima nomina.

<u>In occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina non occorre una nuova verifica, salvo in caso di eventi sopravvenuti che presentino le caratteristiche suindicate. Nel caso in cui sia necessaria una nuova verifica, questa può avvenire in forma limitata, essendo limitata ai soli profili sui quali gli eventi sopravvenuti incidono</u>.

[14] In conformità all'Orientamento n. 2.
[15] In conformità all'Orientamento n. 3.

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA

Con provvedimento del 04.05.2021, pubblicato il 05.05.2021, sono state emanate dall'Authority le "*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*", il cui ambito di applicazione è espressamente esteso a Confidi Systema!, quale confidi iscritto nell'albo ex art. 106 del T.U.B.

Tale provvedimento ha stabilito che le disposizioni entrano in vigore il 01.07.2021 e si applicano alle nomine successive al 01.07.2021 ovvero a quelle precedenti al 01.07.2021 ma susseguenti alla data di entrata in vigore del D.M. n. 169/2020 (vale a dire il 30.12.2020), limitatamente però agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della sezione II, se successivi al 01.07.2021

Il provvedimento, infine, ha soppresso espressamente, fra le altre e per quanto di interesse per Confidi Systema!, il titolo II, capitolo 2 (rubricato "Esponenti aziendali"), della Circolare di Banca d'Italia n. 288/2015, ad eccezione degli allegati A (rubricato "Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti"), C (rubricato "Requisiti dei potenziali acquirenti– dichiarazioni sostitutive") e D (rubricato "Decreto del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1988, n. 144 recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante") e della sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza dovuta all'inosservanza del divieto di "interlocking".

Le procedure previste e applicabili al Confidi sono essenzialmente le seguenti, meglio descritte nel seguito:

- la procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare (ex sezione II, paragrafo 1);
- la procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'Assemblea (ex sezione II, paragrafo 2);
- la procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'Organo di controllo (ex sezione II, paragrafo 3);
- la procedura per eventi sopravvenuti e rinnovi (ex sezione II, paragrafo 5);
- la procedura per la sospensione degli incarichi (ex sezione II, paragrafo 6).

8.1. La procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare

La procedura (ex sezione II, paragrafo 1, delle disposizioni) in materia di nomina di un esponente ad opera dell'Assemblea stabilisce che la valutazione dell'idoneità è condotta dall'Organo competente, sotto sua responsabilità, entro 30 giorni dalla nomina. Si tratta di una procedura di valutazione ex post, da condurre per singolo esponente e con l'astensione di quello di volta in volta interessato.

L'esponente deve presentare all'Organo tutta la documentazione a comprova della propria idoneità, anche mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

È necessario che il verbale della riunione in cui si effettua la valutazione sia particolarmente puntuale e analitico e vada a precisare i motivi sulla base dei quali si ritengono centrati i requisiti e criteri previsti dal D.M. n. 169/2020.

a. Si rammenta che i requisiti e i criteri di cui tenere conto, sono sostanzialmente riconducibili a tre blocchi: requisiti di "onorabilità e criteri di correttezza", afferenti alla sfera della rispettabilità e reputazione dell'esponente;

b. requisiti di "professionalità e criteri di competenza", riguardanti l'aspetto dell'adeguata preparazione teorico-pratica dell'esponente;

c. requisiti di "indipendenza" quando richiesta da disposizioni di legge o regolamentari che toccano la capacità di operare in base a principi di assoluta autonomia e in assenza di contaminazioni (es. per consigliere che costituisca link interno della funzione Internal Audit e per il Collegio Sindacale).

A fini di verifica, la copia del verbale va trasmessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla valutazione da parte dell'Organo competente unitamente ad almeno un curriculum vitae dell'esponente, il consenso al trattamento dei dati personali e le altre informazioni eventualmente richieste dall'Authority (cioè questionari standardizzati per la verifica dei requisiti e per garantire l'acquisizione di un set informativo completo in armonia con il D.M. n. 169/2020), la quale potrebbe, altresì, invitare gli esponenti a partecipare a colloqui appositamente organizzati.

La Banca d'Italia può, entro 120 giorni dal ricevimento del verbale, esigere che siano individuate e adottate misure per risolvere delle carenze, che appaiono irrisolte in verbale, oppure avviare un procedimento d'ufficio per dichiarare l'eventuale decadenza dell'esponente che si conclude in 30 giorni. Il procedimento in parola può essere avviato anche in conseguenza della mancata o insufficiente adozione dei correttivi richiesti.

8.2. La procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina NON spetta all'Assemblea

La procedura ex sezione II, paragrafo 2, delle disposizioni si occupa, invece, del caso in cui la nomina degli esponenti non spetti all'Assemblea (es.: nomina del Direttore Generale), dove la valutazione dell'idoneità è condotta prima della nomina. Si tratta di una procedura di valutazione ex ante.

L'Organo competente effettua la valutazione di idoneità e, a fini di controllo, copia del verbale comprovante la stessa viene trasmesso alla Banca d'Italia, unitamente – anche in tal caso – ad un curriculum vitae dell'esponente, il consenso al trattamento dei dati personali e le altre informazioni eventualmente richieste dall'Authority. La nomina può essere attuata, ai sensi di legge, solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte dell'Authority ovvero prima nel caso in cui quest'ultima formalizzi, medio tempore, una nota dal contenuto positivo.

La Banca d'Italia può, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale, comunicare eventuali motivi ostativi alla nomina oppure esigere che siano individuate e adottate misure per risolvere delle carenze, che figurano come irrisolte in verbale.

Entro 5 giorni Confidi Systema! informa la Vigilanza dell'effettiva nomina, la quale, se effettuata nonostante siano stati rappresentati motivi ostativi ovvero in caso di mancata o insufficiente adozione dei correttivi richiesti, può causare un procedimento per dichiarare l'eventuale decadenza dell'esponente che si conclude in 30 giorni.

Si applicano le previsioni della procedura sub 1, per quanto riguarda la documentazione che l'esponente deve presentare all'Organo competente, gli obblighi di verifica, le modalità di verbalizzazione.

Infine, in casi eccezionali di urgenza, da valutarsi e motivarsi puntualmente caso per caso a cura dell'Organo competente con adeguata verbalizzazione, la nomina può essere perfezionata prima della valutazione, applicando, analogicamente e per quanto possibile, la procedura sub 1. Si tratta, per vero, di una procedura di valutazione ex post, al pari di quella per le nomine assembleari, esclusivamente prevista per ragioni di urgenza oggettiva, come ad esempio il caso dell'approvazione di una delibera su operazione non rinviabile per la quale è richiesto un quorum deliberativo non conseguibile in mancanza di uno o più esponenti.

8.3. La procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti del Collegio Sindacale

La procedura ex sezione II, paragrafo 3, delle disposizioni sulla valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e in presenza di eventi sopravvenuti e non va reiterata al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo.

Entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come effettivo, Confidi Systema! comunica alla Banca d'Italia l'adozione di eventuali misure previste al momento della nomina.

8.4. La procedura per eventi sopravvenuti e rinnovi

La procedura (ex sezione II, paragrafo 5, delle disposizioni) in materia di eventi sopravvenuti che incidono sulla situazione dell'esponente già nominato impone un termine di 30 giorni entro cui effettuare una nuova

valutazione di idoneità a carico dell'Organo competente. Gli eventi sopravvenuti sono, in generale, tutti i fatti rilevanti ai fini della idoneità.

La copia del verbale della riunione in cui si effettua la valutazione, a fini di controllo, è rimessa alla Banca d'Italia entro 30 giorni.

Anche in tal caso, entro 120 giorni dal ricevimento del verbale, l'Authority può richiedere l'individuazione di misure utili a colmare carenze, irrisolte in verbale, ovvero avviare un procedimento volto a dichiarare la decadenza dell'esponente che si conclude in 30 giorni.

La procedura sub 4) si occupa, peraltro, del fenomeno dei rinnovi, per i quali si dispone, in un'ottica di semplificazione, la non necessarietà di una nuova valutazione completa in caso di rinnovi successivi alla prima nomina, salvo che sopraggiungano eventi rilevanti.

8.5. La procedura per la sospensione degli incarichi

Tale procedura ex sezione II, paragrafo 6, delle Disposizioni fissa a carico dell'esponente che si viene a trovare in una delle situazioni indicate nell'articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. n. 169/2020, l'obbligo di darne comunicazione all'Organo competente senza indugio.

L'Organo competente dichiara la sospensione dell'esponente con tempestività dal momento in cui ha avuto l'informazione ovvero da quello in cui è venuto a conoscenza della situazione rilevante.

La sospensione ha una durata massima di 30 giorni o, per il Direttore Generale, di 20 giorni dalla delibera dell'Organo competente. Prima della scadenza di tali termini e in ogni caso tempestivamente, l'Organo competente provvede a effettuare la valutazione e a dichiarare la decadenza ai sensi della presente Policy oppure a reintegrare il soggetto sospeso.

Se la causa di sospensione è l'applicazione di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, l'esponente non può essere reintegrato fino al termine della misura, fatta salva la circostanza che l'Organo competente accerti il difetto di idoneità e questo non possa essere colmato attraverso specifiche misure entro i termini anzidetti l'Organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente con l'astensione dell'esponente interessato.

Della dichiarazione di sospensione è data informazione alla Banca d'Italia entro 5 giorni.

La Vigilanza viene, altresì, informata tempestivamente sulla decisione assunta dall'Organo competente di pronunciare la decadenza o reintegrare il soggetto sospeso.

L'Organo competente fornisce alla prima occasione utile informazioni analitiche e motivate all'Assemblea sulla decisione di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

9. MONITORAGGIO DEI REQUISITI

Richiamando e condividendo tutte le valutazioni svolte nel documento "*Linee guida sul monitoraggio dei requisiti degli esponenti dei confidi*" diffuso da Assoconfidi ed allegato alla presente Policy, Confidi Systema! procede alla verifica annuale del mantenimento dei requisiti in capo ai propri esponenti aziendali, in linea con quanto tradizionalmente svolto dall'intermediario con riferimento al rispetto del Divieto di Interlocking ed alla gestione delle Parti Correlate.

A tale scopo, in aggiunta alle informazioni a evento fornite senza indugio dall'esponente al verificarsi di circostanze che influiscono sull'idoneità, ciascun esponente è tenuto a rilasciare annualmente una dichiarazione (cfr. sezione Allegati) – redatta su uno schema mutuato dall'apposito template diffuso da Banca d'Italia per la rilevazione dei requisiti di idoneità – sottoscritta recante le informazioni utili per le attività di monitoraggio.

Sulla base di tali dichiarazioni l'Organo competente, avvalendosi delle funzioni di controllo interno, verifica:

a. il mantenimento dei requisiti di onorabilità di cui al paragrafo 2.1 della presente Policy;
b. il soddisfacimento dei criteri di correttezza di cui agli articoli 3 e 14 del presente Regolamento, adottando se del caso le procedure di cui alla presente Policy salvo che non ricorrano cause di sospensione dell'esponente già descritte;
c. il mantenimento dei requisiti di professionalità e competenza;
d. la corretta applicazione del divieto di interlocking di cui al paragrafo 2.5 della presente Policy;
e. il posizionamento di ciascun esponente rispetto alle cause di non sussistenza del requisito di indipendenza di cui al paragrafo 3.2 della presente Policy;
f. il posizionamento di ciascun esponente rispetto alle circostanze di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), del D.M. n. 169/2020, con attenta valutazione, da ben argomentarsi nel verbale, circa la presenza di esposizioni creditizie e il loro status di classificazione nonché la presenza e la rilevanza, nei termini già descritti, di rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale;
g. dell'indipendenza di giudizio di cui al paragrafo 2.6 della presente Policy, unitamente all'autovalutazione sull'adeguata composizione dell'organo di cui al paragrafo 6 della presente Policy in merito alla presenza diffusa dei conflitti di interesse potenziali o effettivi e della ricorrenza di natura, termini, origine e portata di ognuno di essi.

Anche in ipotesi di nuovo mandato conferito ad esponente già presente in compagine sociale, si seguirà un iter sostanzialmente analogo a quello svolto per il monitoraggio annuale.

10. ALLEGATI

Sono parte integrante della presente Policy i seguenti studi emanati da Assoconfidi al fine di supportare l'Organo competente nel processo di individuazione e valutazione dei requisiti di idoneità:

1. Considerazioni sull'adeguata composizione degli organi sociali dei confidi;

2. Considerazioni brevi sul Vice Direttore Generale per i Confidi 106 e verifica dei requisiti di *fit and proper;*

3. Linee guida sul monitoraggio dei requisiti degli esponenti dei Confidi.

4. Costituiscono inoltre allegati i seguenti modelli di moduli fit and proper:

- Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
- MODULO A - schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione
- MODULO B – Dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di sussistenza dei requisiti e criteri di professionalità e competenza, di onorabilità e correttezza e l'inesistenza di eventuali cause di sospensione. Il modulo dovrà essere autenticato a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000
- MODULO C - Monitoraggio/aggiornamento dei requisiti - dichiarazione sostituiva

ALLEGATO 1 - CONSIDERAZIONI SULL'ADEGUATA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI DEI CONFIDI

(*Diffusi da Federconfidi con Circolare 806 del 10/02/2022)*

Principi generali

L'articolo 2 del decreto Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, recante la disciplina in materia di requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari, d'ora in poi semplicemente il "decreto", esclude gli intermediari finanziari – e quindi i confidi vigilati – dall'applicazione degli articoli 11 e 12 del decreto medesimo che definiscono, rispettivamente, i criteri di adeguata composizione collettiva degli organi e l'autovalutazione sulla prossimità alla composizione quali-quantitativa ottimale.

Tra gli intermediari finanziari, ai sensi del decreto, occorre comunque distinguere tra "intermediari finanziari significativi" e "intermediari minori", come definiti dalle disposizioni di vigilanza pro-tempore vigenti [16], poiché per i secondi viene meno l'obbligo degli esponenti di soddisfare i criteri di competenza e anche quello di dimostrare l'indipendenza di giudizio.

Le considerazioni contenute nella presente relazione, pertanto, riguardano più strettamente i confidi intermediari finanziari significativi, ancorché possano costituire argomenti di analisi e valutazione anche per i minori.

Da notare che i citati articoli 11 e 12 del decreto sollecitano l'accountability del soggetto destinatario della norma in direzione del conseguimento degli obiettivi individuati al comma 1, e cioè: "*alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione…*", rimandando ad altri ambiti normativi quei vincoli incidenti in modo cogente sulla composizione degli organi che effettivamente insistono per talune categorie di destinatari tra cui, in particolare, le significant institution (per esempio, presenza di un certo numero di consiglieri indipendenti, rappresentanze di genere, comitati endoconsiliari obbligatori).

Il comma 1 dell'articolo 12, inoltre, attribuisce all'organo stesso il compito di identificare preventivamente la propria composizione ottimale per la realizzazione degli obiettivi di buon funzionamento citati all'articolo precedente, con ciò ribadendo come la materia attenga all'attuazione dei principi generali compiuta dell'intermediario nell'ambito della propria *accountability*.

Va da sé che l'esclusione concessa in questa fase storica agli intermediari finanziari, compresi i significativi, è un'agevolazione che non li esenta dalla buona pratica di perseguire gli obiettivi del comma 1 dell'articolo 11 ma, soltanto, dal formalizzare le azioni positive necessarie al suo conseguimento; non è infatti ragionevolmente pensabile che un intermediario finanziario, in quanto non assoggettato agli articoli 11 e 12, sia in realtà esonerato dal confronto e dalla dialettica interna agli organi, dalla necessità della loro

[16] Ai sensi del Titolo IV Capitolo 14 Sez. III par. 2 della Circolare Banca d'Italia n. 288/2015 appartengono alla sottoclassedegli intermediari minori ai fini ICAAP i gruppi finanziari e gli intermediari finanziari con attivo di bilancio sopra e sotto la linea uguale o inferiore a 250 milioni di euro, con l'eccezione di quelli che: 1. sono capogruppo di un gruppo finanziario; 2. hanno effettuato operazioni di raccolta tramite strumenti finanziari diffusi tra il pubblico; 3. hanno originato operazioni dicartolarizzazione; 4. svolgono attività di concessione di finanziamenti, in via prevalente o rilevante, nella forma del rilascio di garanzie; 5. sono autorizzati anche alla prestazione di servizi di pagamento, all'emissione di moneta elettronica o alla prestazione di servizi di investimento; 6. utilizzano strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative; 7. assumono il ruolo di *servicer* in operazioni di cartolarizzazione; 8. svolgono l'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e/o di gestione di fondi pubblici.

funzionalità e non pletoricità, dalla pluralità di approcci nell'affrontare i temi e da tutte le altre caratteristiche indicate dalla norma.

Ne deriva che, seppure gli organi dei confidi vigilati non siano tenuti a determinare la propria composizione ideale, devono comunque adottare, nel concreto, accorgimenti utili affinché nello svolgimento del proprio ufficio non accusino le carenze che l'articolo 11 del D.M. intende contrastare (per deduzione: unanimismo passivo, assenza di dibattito, ristrettezza di visione eccetera).

Di contro, l'applicazione volontaria degli articoli 11 e 12, nel caso dei confidi, non sempre è di facile realizzazione.

In primo luogo, perché i confidi nascono come strumenti di organizzazione di precise categorie economiche che tendono a esprimere le figure da destinare all'amministrazione, alla direzione e al controllo al proprio interno, e in secondo luogo perché questo peculiare codice genetico si traduce in vincoli statutari identitari (una clausola tipica indicativa è quella che prevede che la maggioranza degli amministratori sia eletta tra i soci).

Ciò tende a ridurre gli spazi per la ricerca di un'adeguata diversificazione di competenze tra i membri degli organi (principio dell'articolo 11 indicato alla lettera b) del comma 2), essendo i componenti in prevalenza espressione di realtà relativamente omogenee.

Inoltre, nella prassi, specialmente nel caso di confidi promossi da più associazioni imprenditoriali, si delinea con forza l'esigenza di rappresentare le "anime associative", elemento di diversificazione ulteriore all'età, al genere e alla durata di permanenza dell'incarico che si ritrovano al comma 2 dell'articolo 11, lettera a).

Pertanto, al momento di predisporre la lista dei candidati a cui affidare il governo societario si aggiunge, per gli stakeholder, un ingrediente in più di cui tenere conto nella già complessa ricerca degli equilibri da rispecchiare nella composizione collettiva di organi che, giova ripeterlo, non possono essere pletorici.

Non sembra possibile modellizzare la composizione ottimale degli organi dei confidi in quanto la materia è troppo sensibile alle condizioni idiosincratiche di ciascuno; al termine di questa prima riflessione si può genericamente suggerire di ispirarsi comunque, per quanto possibile, all'articolo 11 del decreto avendo ben chiaro che un efficace funzionamento dell'intermediario presuppone diversità di accenti e di esperienze all'interno, in particolare, della compagine consiliare.

Il tema dell'indipendenza degli amministratori

Altro tema strettamente connesso è quello degli amministratori indipendenti, la cui presenza per i confidi non è obbligatoria a norma di legge ma è raccomandata dall'Autorità di Vigilanza, in quanto specialmente per quelli di maggiore dimensione si potrebbe ravvisare la necessità che anche in seno all'organo di gestione vi siano presidi affidati a taluni dei suoi componenti a rinforzo del sistema dei controlli interni.

In effetti, l'inclusione di figure indipendenti può essere un modo per acquisire quella varietà di competenze altrimenti più complicata da ottenere.

Inoltre, poiché di norma nella realtà dei confidi la funzione di revisione interna è affidata in outsourcing a un soggetto esterno, l'incarico di link auditor deve tipicamente essere affidato a un consigliere indipendente, non essendo realistico ipotizzare nella maggioranza dei casi altre soluzioni.

Questa considerazione porta a ritenere che la presenza nel consiglio di amministrazione di una figura che risponda ai criteri di indipendenza di cui all'articolo 13 del decreto appaia necessaria a prescindere che vi sia oppure no una norma di etero- o auto-regolamentazione che la imponga; è conseguentemente opportuno che la verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza di tale esponente sia analiticamente verbalizzata al momento della nomina a link auditor, se non già in quello di assunzione della carica di amministratore.

Frequentemente il tema dell'indipendenza degli amministratori impatta sulla circostanza che gli esponenti siano nello stesso tempo esponenti delle associazioni di categoria che promuovono il confidi, introducendo la possibilità di conflitti d'interesse di vario tipo e livello.

Innanzitutto, giova evidenziare che i ruoli apicali in associazioni di categoria, per precisa scelta del legislatore che non li ha compresi tra quelli indicati alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto, non sono assimilati agli incarichi politico-istituzionali di per sé incompatibili con il requisito di indipendenza. Da notare, altresì, che nell'elenco della lettera i) non compaiono neanche gli incarichi camerali che sono una delle tipiche destinazioni istituzionali degli esponenti delle associazioni imprenditoriali.

Ciò premesso, il requisito d'indipendenza non può che essere desunto, caso per caso, in termini di raffronto con le previsioni dell'articolo 13, comma 1, dove sono elencate tutte le situazioni al ricorrere delle quali il requisito di indipendenza non può sussistere.

Le situazioni *sub* da a) a g) e i) sono oggettive, quella *sub* h), invece, rileva solo se concretamente può compromettere l'indipendenza dell'esponente secondo una valutazione di merito che richiama ancora una volta l'organo competente a un esercizio di *accountability*.

La lettera h), in sostanza, impone di ponderare se l'indipendenza dell'esponente sia oppure no limitata dal fatto che quest'ultimo intrattenga, direttamente o indirettamente, o abbia intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico "*rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca [o con l'intermediario finanziario] o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca [o dall'intermediario finanziario] o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca [s'intende detentore di una partecipazione rilevante che implica l'obbligo dell'accertamento dei requisiti] o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente*".

In questo perimetro ricadono le casistiche che in un confidi possono verificarsi più frequentemente e che si possono così descrivere: 1) l'esponente è un imprenditore e in quanto tale è affidato dal confidi con il quale intrattiene rapporti creditizi; 2) l'esponente è altresì esponente di un'associazione di categoria che intrattiene con il confidi, direttamente o indirettamente, rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale (nel concreto, prevalentemente, convenzioni o mandati di carattere distributivo, più raramente contratti di natura immobiliare o rapporti creditizi).

In tutti i casi si pone la necessità di definire preventivamente standard quali-quantitativi da inserire in un documento di *policy* licenziato dal consiglio di amministrazione.

Sotto il punto di vista qualitativo è intuitivo che i rapporti creditizi devono essere in bonis (e si potrebbe aggiungere, in stage 1 secondo l'IFRS 9) e i contratti di qualunque tipo privi di inadempienze, vertenze, controversie e liti in corso o anche semplicemente di argomenti di possibile contestazione (per esempio livelli di servizio non rispettati), perché il conflitto di interesse sarebbe rilevante e palese a prescindere dagli aspetti quantitativi.

In merito a questi ultimi i rapporti creditizi, per non inficiare l'indipendenza, devono risultare in base a determinati indicatori economico-patrimoniali e finanziari tali da non compromettere la conduzione aziendale né del soggetto affidato né del confidi qualora le esposizioni in essere venissero meno.

Per quanto riguarda gli indicatori da utilizzare soccorre l'apposito *template* di Banca d'Italia che, alla schermata "3A - Esposizioni finanziarie", chiede di inserire i valori relativi all'incidenza delle esposizioni dell'esponente aziendale sul patrimonio dell'indebitato, sul totale attivo dell'intermediario (nel caso di un confidi compresi i valori fuori bilancio) e sui fondi propri di quest'ultimo.

Le soglie su cui misurare la sussistenza oppure no del requisito di indipendenza dovrebbero essere individuate con l'ausilio delle figure che presidiano la funzione creditizia, secondo una logica possibilmente coerente con le politiche di risk taking del confidi.

Anche per quanto attiene ai contratti di esternalizzazione della funzione distributiva non vi sono grandezze predefinite, tuttavia, in senso latamente analogico si può assumere a riferimento la norma 1.4 di

comportamento del collegio sindacale laddove sono considerati parametri valutativi per definire l'indipendenza del sindaco nel caso in cui presti anche attività professionale (in linea di massima un rapporto inferiore al 15% fra il compenso percepito per l'attività in questione e il fatturato complessivo del professionista).

Mutuando questa previsione, si può assumere la misura del 15% del rapporto tra il fatturato dell'associazione derivante dalla convenzione e il suo fatturato complessivo come soglia oltre la quale non possa presumersi in capo all'esponente aziendale legato al soggetto convenzionato il requisito dell'indipendenza; simile valutazione va però fatta anche in base al rapporto tra il fatturato del confidi derivante dalla convenzione e il fatturato complessivo del confidi, e in questo caso la misura potrebbe essere più bassa (per esempio, il 10%) in ragione della necessità di una maggiore tutela dell'indipendenza del confidi; l'indipendenza dell'amministratore potrebbe ritenersi accertata soddisfacendo entrambe le condizioni.

Per quanto riguarda altre tipologie di rapporto di affari, la valutazione dovrà essere coerente con la natura del rapporto e la sua portata strategica, la rilevanza degli oneri di sostituzione del bene o servizio oggetto del rapporto d'affari e ogni altro elemento utile all'inquadramento e alla corretta quantificazione del conflitto d'interesse.

Queste riflessioni potrebbero rappresentare le argomentazioni da riportare al rigo 21 della schermata "3. Indipendenza" del già citato *template* di Banca d'Italia.

Il tema dell'indipendenza di giudizio

Questo ulteriore elemento, introdotto dall'articolo 15 del decreto, si applica agli esponenti aziendali ditutti i destinatari della disciplina, compresi i confidi vigilati.

Il comma 2 dell'articolo in questione ha carattere precettivo e impone a tutti gli esponenti di comunicare la propria situazione rispetto ai requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13, tema che torna di nuovo all'attenzione in quanto, quand'anche non rilevante – perché non richiesto - ai fini di una vera e propria qualificazione soggettiva dell'amministratore, rileva sempre e comunque in ordine alla sua capacità di agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, assumendo decisioni nell'interesse della sana e prudente gestione dell'intermediario.

Ne deriva che le valutazioni esposte nel precedente paragrafo valgono anche ai fini delle motivazioni a sostegno dell'indipendenza di giudizio che ciascun esponente dichiara di possedere e, in relazione a quanto risulta, possono rappresentare una sorta di posizionamento del singolo esponente all'interno della composizione collettiva dell'organo.

Ecco che l'argomento guida delle presenti considerazioni assume un'altra volta rilievo.

L'indipendenza di giudizio individuale, infatti, deve comunque calarsi nella dialettica collegiale e, sotto questo punto di vista non si può ignorare che il conflitto d'interesse di un singolo possa risultare mitigato o esasperato dalla condizione degli altri esponenti rispetto al medesimo conflitto d'interesse.

Nulla vieta, infatti, che tutti gli amministratori del confidi intrattengano con esso rapporti creditizi ma se sono tutti significativamente indebitati la possibilità che l'organo di cui fanno parte assuma decisioni non equilibrate in materia di politica creditizia assume maggiori probabilità di concretizzarsi.

Allo stesso modo, se gli amministratori del confidi appartengono ad associazioni di categoria contrattualizzate per la funzione distributiva, tutte con fatturati di significativa incidenza reciproca, potrebbero essere effettuate scelte di politica distributiva eccessivamente in favore dei canali indiretti.

In altre parole, una varietà di situazioni rispetto alle soglie di *policy* definite per declinare le situazioni *sub* h) dell'articolo 13 è garanzia di indipendenza di giudizio per tutti gli esponenti, inclusi quelli ben lungi dal poter essere considerati indipendenti, e anche di equilibrato bilanciamento dei poteri all'interno dell'intermediario; occorre infatti considerare che la conseguenza diretta di un conflitto d'interesse diffuso

è l'improprio accrescimento del potere reale della figura che ha facoltà di decisione nella materia oggetto del conflitto.

In sede di delibera di accertamento dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali da parte del consiglio di amministrazione, pertanto, può essere utile soffermarsi anche su valutazioni relative alla composizione collettiva dell'organo, da verbalizzare opportunamente, non tanto in relazione a una sua configurazione ottimale, non dovendosi applicare nel caso dei confidi le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto, ma allo scopo di dimostrare che il dibattito interno è bilanciato e che la natura collegiale dell'organo è integra da condizioni che possano determinare l'egemonia di possibili figure dominanti.

ALLEGATO 2 - ESPONENTI AZIENDALI EX T.U.B.: CONSIDERAZIONI BREVI SUL VICEDIRETTORE GENERALE PER I CONFIDI 106 E VERIFICA DEI REQUISITI DI FIT AND PROPER

(*Diffusi da Federconfidi con Circolare 806 del 10/02/2022)*

L'art. 26 del T.U.B., rubricato ***Esponenti aziendali***, fissa al comma 1, quanto segue: *I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,* ***direzione*** *e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico*.

Il DM 169/2020 (Regolamento attuativo dell'art. 26 del T.U.B., in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali per lo svolgimento dell'incarico), all'art. 1 (che tratta di definizioni), comma 1, lett. e), indica come **esponenti** i soggetti che ricoprono un incarico *ex* lettera h); in tale lettera viene, invece, indicato come incarico, quello presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; quello presso il collegio sindacale; quello di **direttore generale, comunque denominato**.

Per le società estere, si tengono in considerazione gli incarichi equivalenti a quelli citati in base alla legge applicabile alla società.

Andrebbe verificata la figura, particolarmente diffusa e conosciuta nella prassi bancaria/finanziaria, del **vicedirettore generale**[17] e se questa possa essere ricompresa nel *genus* esponenti e più precisamente nella sottocategoria –che si cita testualmente– "*di direttore generale, comunque denominato*".

Ebbene tale incarico non risulta espressamente e chiaramente individuato dalla normativa di riferimento e pare non sia nemmeno suscettibile di essere ricompreso nella espressione "*comunque denominato*" che si affianca a quella di "*direttore generale*"[18] di cui alla citata normativa.

La frase "*comunque denominato*", che, per vero, lascerebbe qualche spunto di ingresso, appare tuttavia da interpretare pur sempre guardando a un medesimo soggetto, in qualunque modo esso possa essere etichettato/chiamato. Pertanto, trattasi di una posizione sostanzialmente gemella a quella del direttore generale ma che se ne differenzia solo per il *nomen*.

Ciò ad evidenza del fatto che il regolamento attuativo dell'art. 26 del T.U.B., come per il passato, continua ad assegnare rilievo al solo direttore generale o a soggetto ad esso equiparabile.

Si tratta, invero, di posizione di più alto vertice della piramide gerarchica della organizzazione aziendale bancaria/finanziaria, che, per estensione delle attribuzioni concretamente conferite, esercita un'influenza su tutta l'azienda o sulla maggior parte di essa, in modo da consentire <u>un coordinamento gestionale di carattere generale e in</u> <u>diretta attuazione degli indirizzi degli amministratori.</u>

È doveroso rammentare poi che l'evoluzione normativa ha fatto sì registrare un'attenzione ampliativa in materia di *fit and proper* avendo, ad esempio, riguardo ai vertici aziendali del sistema dei controlli interni (*compliance*, *risk*, *aml* e *internal audit*), ma tale ipotesi, in ossequio a un più ampio principio di proporzionalità, *ex* DM 169/2020, non sarebbe applicabile ai Confidi 106.

Tornando alla figura in esame atteso che la stessa si atteggia quale <u>supplente</u> dell'altra che è quella primaria, a seguito di impossibilità temporanea di quest'ultima di funzionare, "salta" in mente la disciplina espressamente prevista per i sindaci <u>supplenti</u>.

Invero, per i sindaci supplenti è espressamente previsto che la valutazione di *fit and proper* sia effettuata al momento della nomina (a supplente) e non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica a sindaco

[17] È sostanzialmente un vicario, incaricato, in via preventiva e generale, di esercitare, quale supplente, le competenze spettanti ad altro soggetto, a seguito dell'impossibilità temporanea di quest'ultimo di operare.

[18] Il direttore generale è un titolo attribuito in molte organizzazioni aziendali, di norma, ad un dirigente. Riveste autorità e responsabilità estese all'intera organizzazione aziendale. È il capo dei direttori responsabili delle direzioni o funzioni. È un ruolo operativo seppur di alto livello. In una società per azioni, dipende direttamente dall'organo amministrativo. Con riferimento alle società per azioni, l'art. 2396 c.c., pur senza contenere alcuna definizione della figura, stabilisce quanto segue: "Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

effettivo [19], il che appare in armonia con la disciplina codicistica sul collegio sindacale, considerata la natura, comunque, temporanea dell'incarico di sindaco.

L'applicazione analogica della suindicata previsione al vicedirettore generale non sembra "sicura", in quanto materia speciale e particolare per l'organo di controllo e in ossequio al noto brocardo latino *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit,* particolarmente utile per interpretare le norme, al fine di contenere ultronee deduzioni dovute al silenzio [20].

Ciò detto, si ritiene che la normativa in materia di verifica *ex* DM 169/2020 non sia applicabile, in linea di principio e in generale, alla figura del vicedirettore generale [21] – soprattutto poi per i Confidi 106– in quanto è evidente che in caso di impedimento permanente del direttore generale, dovrà procedersi a nuova nomina con la correlata verifica di *fit and proper*.

Pare fatta salva la possibilità di valutare, caso per caso, le specifiche situazioni aziendali soprattutto qualora siano attribuite al vicedirettore generale deleghe tali da parificarlo al direttore generale e da far ritenere che sostanzialmente si sia di fronte a una sorta di "condirettore".

A tal proposito, infine, si rammenta che l'autorità di Vigilanza non pare gradire la presenza di "diarchie" in strutture della dimensione e complessità dei Confidi (invero, risulterebbe un sostanziale divieto di compresenza di amministratore delegato e direttore generale).

[19] *Cfr.*, in part., Procedura di valutazione idoneità esponenti di Banca d'Italia del 05.05.21, sez. II, par. 3.

[20] Non bisogna, peraltro, dimenticare che il fenomeno legato alla nomina di un vicedirettore nelle organizzazioni aziendali bancarie e finanziarie, anche per via della sua notevole diffusione, non può ritenersi sconosciuto alle "istituzioni". Pertanto, potrebbe in tale caso affermarsi che se in un disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che, perciò, non si debba procedere a interpretazioni estensive.

[21] È chiaro che non si intende affermare che la nomina a vicedirettore generale possa essere fatta senza le necessarie ponderazioni e verifiche, le quali dovranno risultare da apposito verbale del C.d.A.

ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA SUL MONITORAGGIO DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI DEI CONFIDI

(*Diffusi da Federconfidi con Circolare 806 del 10/02/2022)*

Principi generali

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (di seguito il "decreto"), recante il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali delle banche e degli intermediari finanziari, apporta al quadro precedente una notevole sofisticazione della normativa da applicare per assicurare gli standard qualitativi personali minimi per amministrare, dirigere o controllare enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio.

Il decreto si riferisce, letteralmente, ai requisiti e criteri di idoneità, laddove il concetto di idoneità appare un quid pluris rispetto alla somma dei requisiti e criteri analitici ai fini dell'onorabilità, della correttezza, della professionalità, della competenza e dell'indipendenza dei singoli esponenti.

Infatti, in aggiunta a essi rileva anche l'adeguatezza della composizione collettiva dell'organo (a prescindere che l'intermediario sia destinatario degli obblighi di cui agli articoli 11 e 12 del decreto oppure no, come sostenuto nelle "*Considerazioni sull'adeguata composizioni degli organi sociali dei confidi*", di seguito "Considerazioni") ma in questo caso si tratta, evidentemente, di un valore che nessun esponente gestisce individualmente e che si realizza soltanto in relazione alla capacità di ognuno di armonizzarsi con gli altri in un sistema equilibrato e contribuire utilmente all'assunzione collegiale delle decisioni.

In astratto, si potrebbe affermare che per considerare il requisito di idoneità come l'equivalente della somma dei requisiti e criteri analitici esplicitati dal decreto, occorrerebbe aggiungervi tacitamente il criterio di *opportunità*, ovvero l'utilità della presenza di quell'esponente nell'organo sociale considerando una serie potenzialmente molto ampia di elementi non tutti preventivamente codificabili.

Per esempio, riprendendo temi già trattati nelle "*Considerazioni*", di cui il presente documento è un'ideale prosecuzione, la sussistenza di situazioni latenti di conflitto d'interesse tra loro simili in capo a più candidati amministratori renderebbe inopportuna la loro nomina contemporanea nell'organo, e in tal caso probabilmente gli stakeholder ricorrerebbero a ulteriori sensibilità per decidere quali candidati ammettere o escludere. Ma la stessa situazione potrebbe riproporsi in corso di mandato tra esponenti in carica in virtù di eventi sopraggiunti, e allora l'organo competente sarebbe chiamato nuovamente ad auto-valutarsi.

Presupposti dell'attività di monitoraggio

In via generale, si comprende che alcuni requisiti o criteri presentano un carattere nitido che ne rende immediatamente apprezzabile il mantenimento nel tempo ma altri, viceversa, dipendono da condizioni dinamiche che esigono un riesame ricognitivo periodico. Da qui discende la necessità di un'attività di monitoraggio che ricade naturalmente nella sfera delle attività delle funzioni di controllo di secondo livello.

Lo scopo del monitoraggio è quello di intercettare possibili "eventi sopravvenuti", ovvero tutte quelle circostanze che "*…incidono sulla situazione dell'esponente […], sul ruolo da questi ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale o sulla composizione collettiva dell'organo*" (articolo 23, comma 1, del decreto).

Occorre rilevare che ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto, è dovere degli esponenti aziendali fornire tutte le informazioni necessarie per permettere all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni richieste dal decreto, sia in occasione della nomina sia in presenza di eventi sopravvenuti (salvo che non vi sia obbligo di segreto ai sensi dell'articolo 329 del Codice di procedura penale).

È ovviamente interamente a carico dell'esponente la responsabilità di comunicare informazioni veritiere e corrette ma, a parte questo, la previsione dell'articolo 23, comma 4, del decreto, a ben vedere non appare

del tutto risolutiva di dove sia allocata la responsabilità di far emergere gli eventi sopravvenuti, nel senso di attribuirla soltanto all'esponente.

Ciò perché l'organo competente non deve limitarsi alle informazioni fornite ma deve considerare ogni altra informazione rilevante disponibile (articolo 23, comma 6, del decreto); inoltre, vi sono eventi sopravvenuti che possono essere considerati tali soltanto in esito di un'istruttoria svolta fiduciariamente dalle funzioni di controllo interno, nel qual caso la responsabilità dell'esponente consiste non nel comunicare l'evento sopravvenuto ma nel permettere che sia rilevato; infine, perché occorre considerare i rischi reputazionali che potrebbero ricadere su un intermediario a seguito di situazioni non consone relative ai propri esponenti aziendali, tanto più se non dichiarate e quindi non gestite.

L'intermediario è tenuto, pertanto, a trattare proattivamente il tema e, ancorché secondo un principio di proporzionalità, con la dovuta diligenza.

Ambiti e modalità del monitoraggio

Sulla base di queste premesse, si possono segmentare gli ambiti dell'idoneità a tre famiglie di requisiti e criteri omogenei:

- quelli che riguardano essenzialmente l'esperienza e le capacità tecniche funzionali all'assolvimento dell'incarico (professionalità e competenza), che si potrebbero riassumere nel profilo curriculare;
- quelli che sussistono se non vi è un elemento oggettivo che ne determina la perdita (onorabilità, correttezza e indipendenza, quest'ultima tranne quanto indicato alla lettera h) dell'articolo 13, comma 1, del decreto), in sintesi ciò che attiene alla posizione giudiziaria/amministrativa;
- quelli la cui sussistenza dipende dalla ponderazione di uno o più fattori sottoposti a valutazione (indipendenza nella fattispecie di cui alla lettera h) dell'articolo 13, comma 1, del decreto, indipendenza di giudizio, opportunità in relazione alla composizione collettiva dell'organo), ovvero, genericamente, il profilo di merito.

Il monitoraggio può essere strutturato con attività calibrate per ciascuna delle succitate famiglie di requisiti e criteri e, a tale proposito, seguono alcuni suggerimenti sui temi utili sui cui implementare una policy interna.

Questa può agilmente avvalersi del template di Banca d'Italia come pista di controllo per lo sviluppo procedurale delle attività da svolgere. Quanto alla periodicità dei controlli potrebbe essere opportuna una cadenza annuale dopo la chiusura dei bilanci degli enti e delle società, in modo da avere aggiornati alcuni parametri di riferimento utili per le verifiche di cui si tratterà nel prosieguo.

Va da sé che l'attività di monitoraggio sarà tanto più articolata quanto maggiormente complessi saranno gli elementi da osservare. Per esempio, il conferimento in seno al consiglio di amministrazione di incarichi esecutivi e/o la previsione di un certo numero di consiglieri indipendenti sono situazioni che richiedono riscontri senz'altro più laboriosi di quanto necessario per un organo amministrativo composto interamente di membri privi di deleghe operative e che non contempli al suo interno consiglieri indipendenti (anche se, come visto nelle "Considerazioni", di solito ve n'è almeno uno che assolve alla funzione di link auditor).

Linee guida per lo svolgimento delle attività di monitoraggio

1. Profilo curriculare

La professionalità e la competenza degli esponenti aziendali è normalmente documentata, al momento della nomina, con la consegna di un curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto dall'esponente.

Le esperienze acquisite in passato e i titoli di studio come ovvio sono prerogative permanenti e, inoltre, l'incarico acquisito con la nomina si aggiunge a sua volta al curriculum neutralizzando l'eventuale non

computabilità delle esperienze maturate oltre i venti anni precedenti (di cui agli articoli 7, comma 5, e 8, comma 4, del decreto) per scorrimento temporale nel corso del mandato.

In senso stretto, pertanto, non possono ragionevolmente accadere eventi sopravvenuti tali da far perdere i requisiti di professionalità una volta accertati.

Non si può dire completamente la stessa cosa, tuttavia, per i criteri di competenza, perché il profilo di conoscenza teorica ed esperienza pratica nei nove ambiti enumerati all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto [22] possono mutare nel tempo in relazione all'evoluzione normativa e di mercato.

Aggiornare la schermata "2_Professionalità-Competenza", a tal fine, consente agli organi competenti di trarre indicazioni su come orientare e progettare, con l'ausilio della funzione compliance, i propri piani di formazione.

È da considerare, inoltre, che il monitoraggio degli incarichi professionali potrebbe in casi estremi far emergere possibili motivi di incompatibilità normativa o statutaria (per esempio: divieto di interlocking, superamento del limite di cumulo degli incarichi, eccetera) non altrimenti dichiarati dall'interessato.

2. *Posizione giudiziaria/amministrativa*

Gli eventi sopravvenuti che attengono ai requisiti di onorabilità e ai criteri di correttezza sono tipicamente quelli per i quali la responsabilità dell'esponente aziendale di informare l'organo competente è diretta e inequivocabile, dal momento che si tratta di informazioni personali che l'interessato conosce ma che l'intermediario potrebbe anche non conoscere mai in altro modo.

Ciononostante, un'attività di monitoraggio consistente nel richiedere periodicamente (annualmente) un aggiornamento delle informazioni da riportare nella schermata "1_Onorabilità-Correttezza" del template è opportuna affinché vi sia un presidio dei rischi di reputazione ricadenti sull'intermediario in caso di indolenza, da parte degli esponenti, nell'adempiere d'iniziativa ai propri obblighi di informativa.

Si ricorda che la perdita dei requisiti di onorabilità comporta l'inidoneità dell'esponente.

La posizione rispetto ai criteri di correttezza, invece, deve essere valutata in relazione agli elementi di contesto salvo la circostanza che l'esponente abbia subito, con riferimento a determinate categorie di reati, condanne penali irrogate con sentenze non definitive o misure cautelari perché, in tal caso, vi è un obbligo di sospensione e occorre rispettare alcuni termini [23].

Con queste premesse, si può facilmente comprendere l'entità dei rischi reputazionali derivanti da notizie di questo tenore se trovano risonanza pubblica, magari perché la persona coinvolta gode di una certa notorietà o perché la fattispecie ha rilevanza mediatica, e sono associabili all'intermediario perché l'esponente è in carica.

3. *Profilo di merito*

Se le considerazioni relative al profilo curriculare e alla posizione giudiziaria/amministrativa possono valere per tutti gli intermediari destinatari della normativa genericamente intesi, allorché si va a esaminare il profilo di merito si aggiungono anche situazioni peculiari del sistema dei confidi.

La chiave di volta è la verifica, in capo a ciascun esponente, del proprio posizionamento rispetto all'articolo 13, comma 1, lettera h) del decreto, perché tale area d'indagine interessa in senso stretto il link auditor in ordine al mantenimento del criterio di indipendenza e, genericamente, tutti gli esponenti in relazione

[22] Gli ambiti sono: 1) mercati finanziari; 2) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; 3) indirizzi e programmazione strategica; 4) assetti organizzativi e di governo societari; 5) gestione dei rischi; 6) sistemi di controllo interno e altri meccanismioperativi; 7) attività e prodotti bancari e finanziari; 8) informativa contabile e finanziaria; 9) tecnologia informatica.

[23] L'esponente ha l'obbligo di comunicare l'evento sopravvenuto senza indugio e, a seguire, l'organo competente quello di dichiarare, sempre senza indugio, la sospensione dell'incarico e informare la Banca d'Italia entro 5 giorni (combinato dispostodell'articolo 6, comma 1, del decreto e del punto 6.1 della procedura di valutazione dell'idoneità di Banca d'Italia del 4 maggio 2021).

alla dimostrazione dell'indipendenza di giudizio; inoltre, come sostenuto nelle "Considerazioni", costituisce la metrica di base su cui valutare l'adeguata composizione dell'organo al di fuori dell'ambito di applicazione degli articoli 11 e 12 del decreto.

La lettera h), inoltre, si raccorda con il tema delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati che, oltre una certa soglia di importo, sono normalmente comprese tra le cosiddette operazioni di maggior rilievo[24] e sottoposte a un sistema di limiti ai fini del risk appetite framework [25] (anche se la perimetrazione di tali operazioni è demandata all'autonomia decisionale dell'organo con funzioni di supervisione strategica), con ciò chiamando in causa anche la funzione risk management.

[24] Si veda il resoconto della consultazione sull'identificazione delle operazioni di maggior rilievo oggetto del parere preventivo della funzione controllo dei rischi nell'ambito delle Disposizioni di vigilanza per le banche.

[25] Attualmente i confidi vigilati non sono obbligati alla redazione di un *risk appetite framework* ma più di uno ha introdotto taleprassi su base volontaria.

ALLEGATO 4 - MODULISTICA

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
"Regolamento generale sulla protezione dei dati personali", in seguito GDPR

Confidi Systema! s.c. (di seguito, per brevità, anche Confidi o Intermediario), Titolare del trattamento, La informa sull'utilizzo dei Suoi dati personali nonché sui diritti a Lei riconosciuti dal GDPR e dalla normativa nazionale vigente (D.Lgs. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. 101/18), compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

1. Fonte dei dati personali
I dati personali di cui l'Intermediario viene in possesso sono da Lei forniti mediante la compilazione della documentazione relativa alla candidatura o contenuti nel curriculum vitae inoltrato in relazione alla presentazione della Sua candidatura ad esponente del Confidi.

2. Categorie dati personali trattati
Per le finalità di seguito indicate potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del curriculum vitae e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti, attestati formativi ecc.);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione degli esponenti e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- dati che la Legge definisce come "categorie particolari di dati", in quanto gli stessi sono idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione a partiti politici, l'iscrizione a sindacati, lo stato di salute.

Qualora siano trasmessi, in qualunque modo e forma, dati personali non pertinenti rispetto alla finalità perseguita il Confidi si asterrà dall'utilizzare tali informazioni.

3. Finalità del trattamento dei dati
I dati comunque acquisiti sono trattati, oltre che per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o controllo, per la valutazione e la verifica dei requisiti, delle capacità professionali, dei requisiti di onorabilità, dei requisiti di indipendenza e insussistenza di cause di ineleggibilità richiesti per la nomina e il successivo mantenimento dell'incarico.
Per tali finalità il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica, alla valutazione e al monitoraggio dei requisiti richiesti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per l'Intermediario di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina e conseguentemente, accettare la Sua candidatura.
Al riguardo, non è richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati dal momento che la base giuridica che ne legittima il trattamento è la necessità, per il Confidi, di disporre dei dati per la validazione della candidatura da Lei avanzata; inoltre, il trattamento è autorizzato per eseguire obblighi di legge, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi del candidato.

4. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, di cui l'Intermediario si avvale per valutazione e selezione delle candidature ovvero per trattamenti correlati a quelli effettuati dall'Intermediario stesso, sempre nell'ambito delle attività di selezione del personale.

Infine, possono venire a conoscenza dei dati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie che, relativamente allo svolgimento delle mansioni loro assegnate, hanno necessità di accedere e trattare i dati:

- collaboratori a vario titolo del Confidi nonché autorizzati al trattamento;
- dipendenti delle società nominate Responsabili;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia) e controllo.

Il suddetto elenco è conservato e costantemente aggiornato a cura del Data Protection Officer (DPO) a cui l'interessato può rivolgersi ai recapiti di seguito indicati per qualsiasi informazione al riguardo.

6. Tempo di conservazione dei dati

I Suoi dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario all'adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o dei diversi termini eventualmente stabiliti dalla legge per la relativa conservazione o per un tempo maggiore nel caso in cui sia necessario conservarli per esigenze di tutela dei diritti del Titolare.

7. Diritti dell'interessato

In relazione ai trattamenti sopra descritti, Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in particolare il diritto di:

- **accesso**, ovvero di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, di conoscerne l'origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo;
- **rettificare** i dati inesatti;
- **cancellazione (c.d. diritto all'oblio)**, nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l'interessato abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto consenso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento);
- **limitazione**, il diritto di ottenere da parte del Confidi la limitazione dell'accesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con il Confidi. In alcuni casi il Confidi si riserva di consentire l'accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di garantire comunque la sicurezza, l'integrità e la correttezza dei suddetti dati;
- **portabilità**, il diritto di ricevere in un formato strutturato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che riguardano l'interessato, con possibilità di trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri

cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trattati con il consenso dell'interessato e solo se i dati sono stati forniti dall'interessato medesimo;

- **opposizione**, cioè il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- **reclamo** da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma (garante@gpdp.it; telefono + 39 06 69677.1; fax + 39 06 69677.3785).
- Per l'esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi direttamente alla sede presso la quale sono intrattenuti i rapporti e/o viene richiesta l'esecuzione di operazioni anche di natura occasionale o la prestazione di servizi, ovvero al DPO, presso Mind Edificio The Hive – Viale Decumano, 36 – 20157 Milano – privacy@confidisystema.com.

8. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è il Confidi con sede in Mind Edificio The Hive – Viale Decumano, 36 – 20157 Milano. Il DPO è contattabile ai seguenti recapiti di posta elettronica ed è il soggetto a cui l'interessato può rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR:

- Email: privacy@confidisystema.com
- Pec: confidisystema@legalmail.it.

Confidi Systema! s.c.

Firma per presa visione dell'informativa

_____

MODULO A – ACCETTAZIONE CANDIDATURA

Dichiarazione di accettazione della candidatura

Con riferimento all'Assemblea ordinaria dei soci di Confidi Systema! prevista in seconda convocazione per il giorno_____ e avuto riguardo alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione del Confidi in quanto *[CONTRASSEGNARE LA VOCE DI INTERESSE]*

- ☐ Capolista della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- ☐ Membro della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- ☐ Capolista della lista presentata da ……..;
- ☐ Membro della lista presentata da ……..

Il/La sottoscritt__ _____, nat__ a _____ provincia di_____(_____) il __/__/__, in relazione all'assunzione della carica, visto il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 e la vigente Policy sui requisiti degli esponenti fornita,

dichiara

- di accettare la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2382 c.c. *(Cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di società di capitali)* a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di non essere stato interdetto dall'ufficio di amministratore con provvedimento adottato in uno Stato membro dell'Unione Europea

LUOGO E DATA **FIRMA**

_____ _____

MODULO B

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto …….. , nato a ……., provincia di …….. (……) il ……/……/……, codice fiscale ……., residente/domiciliato in …….., via ……, n. …, città ……., provincia di …… (……), PEC personale ……@…….. *[OVE PRESENTE, INDICARE INDIRIZZO PEC PERSONALE, DIVERSAMENTE, BARRARE]* assunta la carica di _____ *[INDICARE SE PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE O AMMINISTRATORE]* di Confidi Systema! sc per il mandato scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027 giusta delibera dell'Assemblea dei Soci della suddetta società del 15 maggio 2025,

CONSAPEVOLE

- che la nomina è condizionata:
  - al possesso dei requisiti di idoneità di cui al decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169 il cui accertamento avverrà a cura del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla delibera di nomina dell'Assemblea e alla successiva valutazione della Banca d'Italia con le modalità e i tempi previsti dalle *"Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti"* di cui al Provvedimento del 4 maggio 2021; a tal fine allega il *curriculum vitae* debitamente sottoscritto da cui è possibile valutare il possesso dei requisiti di professionalità e dei criteri di competenza;

  - all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa, dallo Statuto e dai regolamenti interni;

- delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dello stesso D.P.R. e sotto la propria responsabilità, oltre che attestare la correttezza dei dati sopra indicati e di quelli contenuti negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

DICHIARA

- di accettare la carica conferita;

- di eleggere domicilio per la carica presso la sede della Società;

- considerate anche le ulteriori cariche ricoperte e quanto indicato nella vigente Policy in materia di requisiti degli esponenti, di disporre del tempo necessario per la corretta gestione dell'incarico;

- di essere in possesso degli specifici requisiti indicati all'art. 28 dello Statuto di Confidi Systema! s.c. nonché dei seguenti:

1) REQUISITI DI ONORABILITÀ *ex* articolo 3 decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169

A. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

B. di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
   1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 - ter , 270 -quater, 270 -quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies , 416, 416-bis , 416- ter, 418, 640 del codice penale;
   2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;
   3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

C. di non essere assoggettato all'applicazione provvisoria di una delle misure di detenzione previste dalla legge 2011 n. 159 e successive modifiche (*cd. Legge antimafia*) salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

D. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

E. di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza;

F. di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza di abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
   1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies , 416, 416-bis , 416-ter, 418, 640 del codice penale;
   2. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
   3. alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   4. alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

2) CRITERI DI CORRETTEZZA *ex* articolo 4 decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169

A. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale, indagini e procedimenti penali in corso relativi ai suddetti reati, per quanto noto;

B. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui all'articolo precedente; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indagini e procedimenti penali in corso relativi ai suddetti reati, per quanto noto;

C. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

D. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

E. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114- quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

F. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti) nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;

G. di □ avere OPPURE □ NON aver ricoperto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico

bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

H. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

I. di □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

J. di □ avere OPPURE □ NON avere *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
informazioni negative nella Centrale dei Rischi (anche quando l'esponente non agisca in qualità di consumatore).

K. di □ essere OPPURE □ NON essere *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA. OVE PRESENTI, ALLEGARE DETTAGLI SULLA SITUAZIONE RILEVATA]*
in una fattispecie sostanzialmente equivalente a tutte quelle indicati ai fini della sussistenza dei criteri di correttezza disciplinata in tutto o in parte da ordinamenti stranieri.

Ove dovessero essere presenti circostanze rilevanti, l'esponente rimette all'organo competente ogni valutazione circa la propria idoneità, ai sensi dell'art. 5 del decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169.

3) INCOMPATIBILITÀ

A. che □ sussistono OPPURE □ non sussistono *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]*
situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. (*Divieto di Concorrenza degli amministratori di società di capitali)* e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 (*Divieto di Interlocking)* ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Collegio Sindacale e/o Consiglio di Sorveglianza di Confidi o altri Intermediari finanziari concorrenti iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. tenuto dall'Autorità di Vigilanza.

4) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ex art. 8 del decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169

A. di aver esercitato per almeno *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA, RELATIVA ALLA CARICA DA ASSUMERE]*:
   - un quadriennio (per il Direttore Generale)
   - un triennio (per il Presidente e il Vice Presidente)
   - un anno (per gli amministratori, esecutivi e non esecutivi)

   negli ultimi vent'anni (20) una o più delle seguenti attività *[SELEZIONARE CON CROCETTA LA/LE RISPOSTE PERTINENTI*]:

   □ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Confidi Systema!;
- ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Confidi Systema!; l'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è stata svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- ☐ attività d'insegnamento universitario, quale docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo in enti di dimensione e complessità comparabile a Confidi Systema!

Il requisito di professionalità sopra indicato è maturato attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- ……..
- …….
- ……..

Per ulteriori informazioni, si veda il *curriculum vitæ* allegato.

5) CRITERI DI COMPETENZA – ex art. 10 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169

Tenuto conto anche degli orientamenti "*Considerazioni sulla adeguata composizione degli organi sociali*", di essere in possesso di una conoscenza teorica ed esperienza pratica in relazione ad alcuni dei seguenti ambiti secondo il livello di seguito specificato *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA DELLA CORRISPONDENTE CASELLA LE VOCI EVENTUALMENTE PERTINENTI]:*

AMBITO	**LIVELLO**	
	Buono	*Molto buono / Distintivo*
1. Strategie tipiche del settore finanziario e tecniche di valutazione e gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività finanziaria (conoscenza adeguata alla complessità dell'intermediario)		
2. Mercati finanziari e sistema economico-finanziario		
3. Regolamentazione del settore bancario e delle attività finanziarie		
4. Orientamento e programmazione strategica		
5. Gestione imprenditoriale e/o manageriale ed aziendale		
6. Capacità di lettura e interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria		
7. Risk management e sistema dei controlli interni		
8. Assetti organizzativi e governo societario		

9. Revisione e controllo legale dei conti		
10. Sistemi e strumenti di remunerazione e incentivazione		
11. Conoscenza del mercato e dei prodotti finanziari e della relativa regolamentazione		
12. Digital & Information Technologies		
13. Coordinamento, indirizzo o gestione delle risorse umane		
14. ESG/ rischi climatici e ambientali		

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza indicate ad un livello molto buono/distintivo sono maturate nell'esercizio delle seguenti attività:

AMBITO E ATTIVITÀ SVOLTA: _____
IMPRESA O ENTE DI RIFERIMENTO: _____
PERIODO DI SVOLGIMENTO: _____

AMBITO E ATTIVITÀ SVOLTA: _____
IMPRESA O ENTE DI RIFERIMENTO: _____
PERIODO DI SVOLGIMENTO: _____

AMBITO E ATTIVITÀ SVOLTA: _____
IMPRESA O ENTE DI RIFERIMENTO: _____
PERIODO DI SVOLGIMENTO: _____

AMBITO E ATTIVITÀ SVOLTA: _____
IMPRESA O ENTE DI RIFERIMENTO: _____
PERIODO DI SVOLGIMENTO: _____

6) INDIPENDENZA FORMALE E DI GIUDIZIO

- sono Parti Correlate di Confidi Systema!, per il tramite del sottoscritto (in quanto da quest'ultimo direttamente o indirettamente controllate secondo quanto previsto nella definizione di "controllo" di cui al par. 3 del *Regolamento in materia di interessi degli amministratori ed operazioni con parti correlate* adottato dalla Società), le seguenti società o imprese, anche costituite in forma non societaria:

Denominazione sociale	Sede legale (nazione e città)	Sede legale (indirizzo)	Codice fiscale	Partita IVA

- sono stretti familiari del sottoscritto (dovendo intendersi tali i parenti o gli affini fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata nonché i figli di quest'ultimo) – *dei quali si allega copia di documento d'identità in corso di validità*:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	N. documento identità	Data rilascio e ente

- sono società o imprese sulle quali gli stretti familiari del sottoscritto – come sopra definiti – esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo (secondo quanto previsto nella definizione di "controllo" di cui al par. 3 del citato Regolamento):

Denominazione sociale	Sede legale (nazione e città)	Sede legale (indirizzo)	Codice fiscale	Partita IVA

- □ è OPPURE □ non è *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]* socio di Confidi Systema!;

- □ intrattenere OPPURE □ non intrattenere *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]* direttamente, indirettamente o nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico rapporti anche non continuativi (i) con Confidi Systema! o (ii) con il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi o (iii) con un socio di Confidi Systema! o (iv) con il relativo presidente o esponente con incarichi esecutivi o (v) con società controllate da Confidi Systema! o (vi) con il relativo presidente o esponente con incarichi esecutivi. *IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA, INDICARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:*

Tipologia rapporto *(selezionare la risposta corrispondente)*	Ente	Valore economico	% incidenza sul reddito complessivo annuo (ultimo disponibile)
□ autonomo/subordinato □ natura finanziaria □ natura patrimoniale □ natura professionale □ natura commerciale □ procedimenti legali _____ *(inserire eventuali dettagli)*			
□ autonomo/subordinato □ natura finanziaria □ natura patrimoniale □ natura professionale □ natura commerciale □ procedimenti legali _____ *(inserire eventuali dettagli)*			

- □ si OPPURE □ no *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]*
  ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un socio di Confidi Systema! o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi;

- □ si OPPURE □ no *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]*
  ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un socio di Confidi Systema! o società da questa controllata;

- □ si OPPURE □ no *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]*
  ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: (i) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea, assessore o (ii) consigliere regionale, provinciale o comunale o (iii) presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco o (iv) presidente/componente di consiglio circoscrizionale o (v) presidente/componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali o (vi) presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni (vii) consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o (viii) sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane. Indicare:

Ruolo	Ente	Periodo (dal …. al ….)

- □ si OPPURE □ no *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]*
  è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi di Confidi Systema!, (ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali di Confidi Systema!, (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto 169/2020;

- □ si OPPURE □ no *[EVIDENZIARE MEDIANTE SPUNTA LA RISPOSTA CORRETTA]*
  (i) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Confidi Systema! ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione, (ii) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi in Confidi Systema!, (iii) ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso Confidi Systema! *(la risposta affermativa comporta la mancata integrazione del requisito di indipendenza).*

Dichiara infine

- di aver fornito una esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, avuto presente il sopra citato documento;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 riportata in calce alla presente e di autorizzare coerentemente il trattamento e la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche professionali e personali contenute nel curriculum vitae allegato;

- di autorizzare l'Intermediario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a:

- produrre, su richiesta di Confidi Systema! s.c., tutta la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati oltreché ogni altro possibile documento che possa essere utile e funzionale alla valutazione dei requisiti di idoneità in capo all'esponente;

- comunicare tempestivamente le eventuali modifiche e/o integrazioni dei dati forniti, nel momento in cui l'evento si verificasse;

- fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies, comma 3, c.c.

Allega, debitamente sottoscritta, un'esauriente informativa in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali e agli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Luogo e data	**Firma del dichiarante** *(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)*
_____	_____

MODULO C – MODULO DICHIARAZIONE MANTENIMENTO REQUISITI

MONITORAGGIO/AGGIORNAMENTO DEI REQUISITI
DICHIARAZIONE SOSTITUIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ _____, nat__ a _____, provincia di_____(_____), il __/__/__, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di _____ di Confidi Systema!, visti la Policy adottata da quest'ultima con riferimento ai requisiti degli esponenti, il Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze 169/2020 e la normativa di Vigilanza,

DICHIARA

A. <u>PER L'ONORABILITÀ E LA CORRETTEZZA</u>: *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]*

□ che NON sono intervenute modificazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di assunzione dell'incarico;

□ che sono intervenute le seguenti variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di assunzione dell'incarico [26] :

_____

[26] Per praticità, si riportano di seguito i quesiti sui quali l'esponente ha fornito risposta in occasione della Dichiarazione resa in sede di assunzione della carica:

a) di non essere stat_ condannat_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

1. *a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270 -bis , 270 - ter , 270 -quater, 270 -quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies , 416, 416-bis , 416- ter, 418, 640 del codice penale;*
2. *alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;*
3. *alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*
4. *alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;*

b) di non essere assoggettat_ all'applicazione provvisoria di una delle misure di detenzione previste dalla legge 2011 n. 159 e successive modifiche (cd. Legge antimafia) salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

c) di non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

d) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza;

e) di non essere stat_ condannat_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale e fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza di abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:

1. *a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies , 416, 416-bis , 416-ter, 418, 640 del codice penale;*
2. *alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;*
3. *alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;*
4. *alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;*

f) di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri;

g) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'articolo 2382 c.c. (Cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori di società di capitali) ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e di non essere stato interdetto dall'ufficio di amministratore con provvedimento adottato in uno Stato membro dell'unione europea

h) di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2390 c.c. (Divieto di Concorrenza degli amministratori di società di capitali) e all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 2014/2011 (Divieto di Interlocking) ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di Confidi o altri Intermediari finanziari concorrenti iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. tenuto dall'Autorità di Vigilanza.

Per la valutazione del criterio di correttezza, l'esponente dichiara di:

1. *□ avere OPPURE □ NON aver ricevuto*

condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti

_____

_____

Solo in caso di prima verifica successiva ad un rinnovo cariche che abbia visto la riconferma in carica dell'esponente, si allega copia della Centrale Rischi dell'esponente relativa alle ultime 12 date contabili disponibili.

B. PER LA PROFESSIONALITA' E LA COMPETENZA

Il mantenimento dei requisiti verificati in sede di prima assunzione dell'incarico ed il rafforzamento degli stessi in ragione della permanenza in carica

C. PARTI CORRELATE/ INDIPENDENZA/ INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- Che sono Parti Correlate di Confidi Systema! per il tramite del sottoscritto (in quanto da quest'ultimo direttamente o indirettamente controllate secondo quanto previsto nella definizione di "controllo" di cui al par. 3 del Regolamento in materia di interessi degli amministratori ed operazioni con parti correlate), le seguenti società o imprese, anche costituite in forma non societaria:

Ragione sociale	Sede legale	Codice fiscale

---

previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale, indagini e procedimenti penali in corso relativi ai suddetti reati, per quanto noto;

2. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui all'articolo precedente; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indagini e procedimenti penali in corso relativi ai suddetti reati, per quanto noto;

3. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

4. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

5. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114- quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza;

6. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministrativa degli enti) nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;

7. □ avere OPPURE □ NON aver ricoperto

incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

8. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

9. □ avere OPPURE □ NON aver ricevuto

valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

10. □ avere OPPURE □ NON avere

informazioni negative nella Centrale dei Rischi (anche quando l'esponente non agisca in qualità di consumatore).

- Che sono stretti familiari del sottoscritto (dovendo intendersi tali i parenti o gli affini fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata nonché i figli di quest'ultimo) – *dei quali allega copia di documento d'identità in corso di validità ove non già trasmesso*:

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	N. documento identità	Data rilascio e ente

- Che sono società o imprese sulle quali gli stretti familiari del sottoscritto – come sopra definiti – esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo (secondo quanto previsto nella definizione di "controllo" di cui al par. 3 del Regolamento in materia di interessi degli amministratori ed operazioni con parti correlate):

Ragione sociale	Sede legale	Codice fiscale

- di □ essere *oppure* □ non essere *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]*
  socio di Confidi Systema!

- Di ricoprire la carica di amministratore di Confidi Systema! da *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]*:
  □ prima del 2016
  □ dal 2016
  □ dal _____ (indicare anno di nomina)
  □ dal 2025
  (la permanenza in carica per più di 9 anni negli ultimi 12 comporta ex se la mancata integrazione del requisito di indipendenza)

- che □ ha instaurato *oppure* □ non ha instaurato *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]*
  direttamente o indirettamente rapporti anche non continuativi (i) con Confidi Systema! (ad eccezione della carica in relazione alla quale si chiede la dichiarazione) o (ii) con il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi o (iii) con un socio di Confidi Systema! o (iv) con il relativo presidente o esponente con incarichi esecutivi o (v) con società controllate da Confidi Systema! o (vi) con il relativo presidente o esponente con incarichi esecutivi.
  In caso di risposta affermativa, indicare le seguenti informazioni:

Tipologia rapporto *(fleggare la risposta corrispondente)*	Ente	Valore economico	% incidenza sul reddito complessivo annuo (ultimo disponibile)

□ autonomo/subordinato □ natura finanziaria □ natura patrimoniale □ natura professionale □ natura commerciale □ procedimenti legali _____ *(inserire eventuali dettagli)*			
□ autonomo/subordinato □ natura finanziaria □ natura patrimoniale □ natura professionale □ natura commerciale □ procedimenti legali _____ *(inserire eventuali dettagli)*			

- che □ ha assunto *oppure* □ non ha assunto *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]* incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi presso un socio di Confidi Systema! o società da questa controllata.
  In caso di risposta affermativa, indicare Ragione Sociale e Codice Fiscale:
  _____
  _____

- Che □ ha assunto *oppure* □ non ha assunto *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]* i seguenti incarichi: (i) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea, assessore o (ii) consigliere regionale, provinciale o comunale o (iii) presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco o (iv) presidente/componente di consiglio circoscrizionale o (v) presidente/componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali o (vi) presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni (vii) consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o (viii) sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane.
  Indicare:

Ruolo	Ente	Periodo (dal …. al ….)

- Che □ è *oppure* □ non è *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]* coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: (i) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi di Confidi Systema!, (ii) dei responsabili delle funzioni aziendali di Confidi Systema!, (iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 13 del Decreto 169/2020.

- Che □ è *oppure* □ non è *[FLAGGARE LA RISPOSTA DI INTERESSE]* (i) esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi di Confidi Systema! ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione.

D. <u>DIVIETO DI INTERLOCKING</u>

Che:

- esaminati l'art. 36 del Decreto Salva Italia e le relative Circolari applicative,
- viste le cariche attualmente ricoperte in altre società/enti - come riepilogate nell'Allegato 1,

- valutate dette ulteriori cariche e, segnatamente, quelle eventualmente detenute in società/enti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari,

☐ sussistono ☐ NON sussistono

situazioni di incompatibilità tra la carica ricoperta in Confidi Systema! e gli ulteriori incarichi in imprese o gruppi di imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario.

*** * * ***

L'esponente infine:

- considerate anche le ulteriori cariche detenute e quanto indicato nella Policy adottata da Confidi Systema! sui requisiti degli esponenti, conferma di disporre del tempo necessario da dedicare all'incarico e
- rinnova l'impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire rispetto a tutto quanto dichiarato.

Luogo e data **Firma del dichiarante**

_____ _____

Allegati: 1 - Elenco cariche ricoperte

ALLEGATO 1

ELENCO CARICHE *(eventualmente, aggiungere altre righe)*					
	Carica	***Ragione sociale della società/ente***	***Codice Fiscale***	***Si tratta di ente operante nel mercato del credito, assicurativo o finanziario? (Sì/NO)***	***Scadenza incarico***
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Data **Firma del dichiarante**

_____ _____